



ALLEGATO A

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nella Regione Abruzzo

Linee guida



INDICE

PREMESSA	1
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	2
1.1 Normativa internazionale e comunitaria	2
1.2 Normativa nazionale	3
1.3 Normativa regionale	8
2. IL SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	10
2.1 Finalità e obiettivi.....	10
2.2 I soggetti attuatori	11
2.3 I destinatari dei percorsi formativi.....	12
2.4 I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale	12
2.5 L’offerta sussidiaria delle istituzioni scolastiche.....	13
2.6 Repertorio regionale, figure professionali e standard formativi di apprendimento.....	14
2.7 Struttura dell’intervento formativo e articolazione dei percorsi	15
2.7.1 Articolazione oraria dei percorsi triennali	16
2.7.2 Monte ore di insegnamento dei percorsi triennali.....	18
2.7.3 Articolazione oraria dei percorsi di IV anno.....	18
2.7.4 Monte ore di insegnamento dei percorsi di IV anno	19
2.7.5 Requisiti del personale docente	19
2.7.6 Le attività di coordinamento e tutoraggio.....	20
2.7.7 Calendario dei percorsi	20
2.8 Formazione delle classi e selezione degli allievi	21
2.9 Modalità di selezione delle proposte progettuali.....	21
3. MODALITÀ DI GESTIONE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA: ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI ATTUATORI.....	23
3.1 Adempimenti preliminari all’avvio delle attività	23
3.2 Avvio delle attività, svolgimento e conclusione.....	25
3.3 Sospensione delle attività	26
3.4 Variazioni allievi: Assenze/dimissioni e inserimento.....	26
3.5 Gestione dei Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA).....	28
3.6 Formazione in ambito lavorativo	29
3.7 Tutela della salute e della sicurezza.....	30
3.8 Valutazione degli apprendimenti.....	31
3.9 La Commissione di valutazione dell’esame finale	33
3.10 Modalità di passaggio tra sistemi formativi.....	35
3.11 Gli allievi con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali (BES)	35
3.12 I minori stranieri e i minori stranieri non accompagnati (MSNA).....	36
4. IL SISTEMA “DUALE” NELLA IeFP REGIONALE.....	37
4.1 Figure normate.....	39
5. MODALITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEI PERCORSI	40
5.1 Procedure di gestione amministrativa.....	40
5.2 Procedure di gestione contabile – determinazione del finanziamento	41
5.3 Erogazione dei finanziamenti.....	42
6. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL SISTEMA	42
6.1 Impostazione.....	42
6.2 Monitoraggio.....	43



6.3	Valutazione	43
7.	ALLEGATI	44



PREMESSA

Il presente documento disciplina, nell'ambito dei livelli essenziali previsti dal Decreto Legislativo 17.10.2005, n. 226, i criteri e le modalità di erogazione dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito **leFP**), con particolare riferimento ai percorsi triennali e quadriennali finalizzati al conseguimento degli attestati di qualifica professionale e di diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto, nonché dei percorsi formativi realizzati all'interno del "sistema duale".

Le presenti Linee guida si applicano ai procedimenti di utilizzo di risorse comunitarie, nazionali e regionali, anche in conformità a quanto previsto da:

- Determinazione DPA/230 del 20.07.2018 inerente il *POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT05SFOP009 – Approvazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione. Versione 4.0 – Luglio 2018;*
- Determinazione DPA/229 del 19.07.2018 inerente il *POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – CCI 2014IT16RFOP004 e POR FSE ABRUZZO 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - CCI 2014IT05SFOP009 – Approvazione modifica del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. di cui alla DGR n. 395 del 18.07.2017 – Versione 2.0 Luglio 2018;*

Le presenti Linee guida trovano applicazione con riferimento ai nuovi percorsi che saranno avviati dall'anno scolastico/formativo 2018 - 2019.

Per quanto non esplicitamente definito dalle presenti Linee Guida, in conformità con le disposizioni del D.Lgs. n. 61/2017 e con quelle inerenti la materia degli ordinamenti scolastici e professionali, i criteri e le modalità dei percorsi di leFP attivati, in via sussidiaria, dalle istituzioni scolastiche accreditate, saranno definiti tramite **Accordo tra la Regione Abruzzo e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo (di seguito Accordo tra Regione eUSR)**, come previsto dall'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 61 *cit.*, e dall'art. 4 del D.M. 17.05.2018 (in G.U. del 17.09.2018) e richiamato nei successivi paragrafi 2.2 e 3.10.



1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'offerta di leFP è programmata in attuazione dei seguenti atti normativi di livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale:

1.1 Normativa internazionale e comunitaria

- Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo (adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10.12.1948) artt. 1 - 25 - 26;
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata dallo Stato italiano con Legge 04.08.1955, n. 848, art. 2);
- Dichiarazione ONU sui Diritti del Fanciullo del 20.11.1959;
- Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (ONU, 20.11.1989, ratificata dallo Stato italiano con Legge 27.05.1991, n. 176) art. 28;
- Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio 15.12.2004 relativa al Quadro Comunitario Unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, Bruxelles, 10.11.2005;
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008 relativa alla costituzione del Quadro Europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.06.2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.06.2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET);
- Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 20.12.2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7.03.2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28.07.2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/90 DELLA COMMISSIONE del 31.10.2016 recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 15.03.2018 relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci di qualità (2018/C 153/01);
- Raccomandazione del Consiglio del 22.05.2018 dell'Unione Europea sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente.

1.2 Normativa nazionale

- Articoli 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione, nonché artt. 10, 30, 31 e 34¹;
- Legge 17.10.1967, n. 977 "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti";
- Legge 21.12.1978, n. 845 "Legge-quadro in materia di formazione professionale";
- Legge 06.03.1998, n.40, "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" art. 36;
- Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997 n. 59);
- D.P.R. 31.08.1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero...", art. 45;
- D.P.R. 12.07.2000, n. 257 "Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età";
- Decreto MLPS 31.05.2001, n. 174 concernente la certificazione nel sistema della formazione professionale;
- Legge 12.03.1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- Legge 28.03.2003, n. 53, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

¹ Art. 10: "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali";
Art. 30: "È dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio...";
Art. 31: "La Repubblica ... Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari allo scopo...";
Art. 34: "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita".

- Ordinanza MPIUR 3.12.2004, n. 87 concernente norme per il passaggio dal sistema della formazione professionale e dell'apprendistato al sistema di istruzione;
- Decreto Legislativo 15.04.2005, n. 76, "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione";
- Decreto Legislativo 15.04.2005, n.77, Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro;
- CCNL per la formazione professionale 2011- 2013;
- Decreto Legislativo 17.10.2005, n. 226, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- Legge 27.12.2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata all'articolo 64, comma 4 bis, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008 n. 133;
- Decreto MPI 22.08.2007, n. 139, Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;
- Decreto Interministeriale MPI/MLPS 29.11.2007 "Prima applicazione dell'obbligo di istruzione, criteri generali, contributi statali, misure di sistema e percorsi e progetti sperimentali e accreditamento delle strutture formative per accedere ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale";
- Intesa 20.03.2008 tra MLPS, MPI, MUR, Regioni e PP.AA per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- Circolare del Ministero dell'Interno del 30.01.2009, n. 490 sulla possibilità per gli studenti extracomunitari di svolgere prestazioni di lavoro occasionale non superiori alle 1.040 ore annue;
- Circolare del MLPS 2.02.2009, n. 2 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali, cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007 – 2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (PON)";
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 5.02.2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;
- D.P.R. 20.03.2009, n. 81 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.133/2008";
- D.P.R. 22.06.2009, n. 122 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169";
- Decreto MIUR del 27.01.2010, n. 9 con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- Direttiva MIUR 28.07.2010, n. 65 contenente le Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del D.P.R. 15.03.2010, n. 87;

- Legge 4.11.2010, n. 183, art. 48, co. 8 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”;
- D.P.R. 15.03.2010, n. 87 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” art. 5, comma 1, *lett.b*);
- Intesa in Conferenza Unificata del 16.12.2010 sull'adozione delle linee guida per organici raccordi tra i percorsi di IP e di leFP tra il Governo, le Regioni e le P.A. di Trento e Bolzano, i Comuni, Province e le Comunità Montane;
- Accordo Conferenza Stato Regioni del 27.11.2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, così come recepito dal DM 11.11.2011;
- Accordo Conferenza Stato Regioni del 27.11.2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di leFP di cui al decreto n. 226 del 17.10.2005;
- Decreto 11.11.2011 - Recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 27.11.2011;
- Accordo Conferenza Stato Regioni del 19.01.2012 riguardante l'integrazione del Repertorio nazionale delle figure professionali di riferimento;
- Legge 28.06.2012, n. 92, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- Decreto Interministeriale MIUR/MEF del 24.04.2012, Prot. n. 7428 (in GU 23.07.2012, n. 170) con il quale è stato istituito l'Elenco nazionale relativo alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (opzioni), ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b) e dell'articolo 8, comma 2, lettera d) del D.P.R. 88/2010 e degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 4, lettera c), del D.P.R. 87/2010;
- Decreto Interministeriale MLPS/MIUR del 26.09.2012 riguardante il recepimento dell'Accordo del 19.04.2012 sulla certificazione delle competenze acquisite in apprendistato;
- Direttiva 1.08.2012, n. 70 del MIUR avente ad oggetto “Linee Guida per i percorsi degli Istituti Professionali relative alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b), e dall'art. 8, comma 4, lettera c) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87”;
- Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28.08.1997, n. 281, Repertorio atti n. 252/CSR del 20.12.2012);
- Decreto Legislativo 16.01.2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali

e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

- Linee guida per l'accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri adottate con C.M. 4233 del 19/02/2014 ed errata corrige MIUR del 19.05.2014;
- “Accordo di Partenariato” tra l'UE e l'Italia, adottato il 29.10.2014, predisposto in collaborazione con le istituzioni di livello centrale dell'Unione Europea e quelle locali e i partner economici e sociali, che definisce strategie, metodi e priorità di spesa per dare attuazione alla politica di coesione a livello nazionale dei fondi di sviluppo ed investimenti europei (SIE);
- Legge 10.12.2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- Decreto Legislativo 15.06.2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Interministeriale MLPS/MIUR 30.06.2015, “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
- Legge 13.07.2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione. Riordino Istruzione professionale”;
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 24.09.2015 “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione professionale”;
- Decreto Interministeriale MLPS/MIUR del 12.10.2015 “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;
- Decreto Legislativo 13.04.2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, nell'ambito della L. 107 del 13/07/2015, art. 1, commi 180 e 181, lettera d)”;
- Decreto Legislativo 14.09.2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo 24.09.2016, n. 185 “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, n. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Accordo tra la Regione Abruzzo e i beneficiari della Linea 2 di cui al Protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro e la Regione del 2 febbraio 2016 – “Accordo per l'implementazione delle modalità operative del cennato protocollo in attuazione dell'Accordo sancito in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PP.AA del 24 settembre 2015 (Repertorio atti n. 158/CSR) sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazionale professionale”;



- Legge 7.04.2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”;
- Decreto Legislativo 13.04.2017, n. 63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Decreto Legislativo 13.04.2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Legge 27.12.2017, n. 205, art. 1, commi 100 - 108 e 113 - 114, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- Decreto MLPS 8.01.2018 “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
- Circolare INPS del 2.03.2018, n. 40 in materia di “esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti”;
- Intesa in Conferenza Stato-Regioni dell'08.03.2018, n. 64 recante criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale;
- Accordo ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo 13.04.2017, n. 61, tra Governo, Regioni e PP.AA., per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PP.AA. del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Repertorio Atti n. 100/CSR del 10.05.2018);
- Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione del 05.07.2018, inerente “Vaccini, indicazioni operative per l'anno scolastico 2018-2019”;
- Decreto Ministeriale 24.05.2018, n. 92 (in vigore dall'11.08. 2018) “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Decreto MIUR 17.05.2018 recante “Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”.

1.3 Normativa regionale

- Legge 17.05.1995, n. 111 “Legge regionale sulla formazione professionale”;
- Regolamento del 07.12.1995, n. 12 “Regolamento di attuazione della Legge regionale sulla formazione professionale del 17.05.1995 n. 111”;
- D.G.R. 20.07.2009, n. 363 avente ad oggetto “Accreditamento delle Sedi Formative della Regione Abruzzo a norma del D.M. n. 166 del 25 maggio 2001: Approvazione Nuovo Disciplinare”, modificata con D.G.R. 31.03.2015, n. 247;
- D.G.R. 18.04.2011, n. 266 avente ad oggetto Approvazione schema di Accordo tra la Regione Abruzzo e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, per la realizzazione di un’offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato;
- Accordo tra la Regione Abruzzo e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo per la realizzazione di percorsi di leFP di durata triennale, in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti professionali statali della regione Abruzzo, sottoscritto in data 12.05.2011;
- Determinazione Dirigenziale del 05.08.2011, n. 204/DL24, con la quale è stato approvato l’elenco dei percorsi di qualifica triennale in regime di sussidiarietà richiesti dagli Istituti Professionali della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo del 12.05.2011;
- D.G.R. 10.12.2012, n. 854 avente ad oggetto Recepimento dell’Accordo sancito in Conferenza Stato - Regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, dell’Accordo sancito in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 27 luglio 2011;
- D.G.R. 07.04.2014, n. 251 recante Approvazione delle Disposizioni transitorie relative all’offerta dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogata nella Regione Abruzzo e allegati;
- D.G.R. 30.06.2015, n. 566 avente ad oggetto “Livelli essenziali dei requisiti dei docenti del sistema educativo di istruzione e formazione. Ridefinizione della disciplina regionale e revoca della Deliberazione di Giunta Regionale n. 540 in data 28 settembre 2009, ad oggetto Attuazione dell’art. 19, Decreto Legislativo, 17 ottobre 2005, nr. 226, “Livelli essenziali dei requisiti dei docenti del sistema educativo di istruzione e formazione”;
- D.G.R. del 29.12.2015, n. 1101 “Approvazione del Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo”;
- Protocollo d’intesa, tra il Ministero del Lavoro e la Regione Abruzzo, del 2.02.2016 – Attuazione del progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito della leFP”;
- D.G.R. 19.04.2016, n. 244 avente ad oggetto il “Piano territoriale triennale 2016-2018 degli interventi per l’istruzione e la formazione tecnica superiore e per la costituzione dei poli tecnico-professionali nelle reti territoriali per l’apprendimento permanente – art. 11 D.P.C.M. 25.01.2008”;

- D.G.R. 19.04.2016, n. 229 avente ad oggetto “*Masterplan ABRUZZO - Patti per il Sud. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della Regione Abruzzo - Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo*”;
- D.G.R. 28.04.2016, n. 267 recante “Costituzione della Commissione Regionale per le politiche del Lavoro”;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.09.2016, n. 2 “Modifiche all’articolo 7 del regolamento 7 novembre 1995, n. 12/95 (Regolamento di attuazione della legge regionale sulla formazione professionale del 17 maggio 1995, n. 111)”;
- D.G.R. 21.07.2016, n. 474 recante “Percorsi di istruzione e formazione professionale. Definizione del procedimento per l’individuazione dei profili regionali di cui all’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 17.10.2005, n.226”;
- D.G.R. 21.07.2016, n. 501 avente ad oggetto “Patto per lo sviluppo - *Addendum al Masterplan Abruzzo “Patto per il Sud”*. Presa d’atto e costituzione di un Comitato di Pilotaggio”;
- D.G.R. 21.07.2016, n. 502 avente ad oggetto la “CARTA DI PESCARA - percorso di partenariato Regione/imprese per l’industria sostenibile. Approvazione del documento. Istituzione di un Comitato di Pilotaggio, definizione modalità di adesione ed ulteriori determinazioni attuative”;
- D.G.R. 11.08.2016, n. 528 recante POR-FSE Abruzzo 2014 – 2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” – Approvazione Piano Operativo FSE 2016 -2018 (approvata a seguito della Decisione CE n. C(2014) 10099 final del 17.12.2014 e s.m.i. con la quale si approva il Programma Operativo FSE Abruzzo per il periodo 2014-2020);
- D.G.R. del 16.11.2016, n. 725 “Accordo sancito in Conferenza permanente Stato - Regioni e PPAA del 24.09.2015. Progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. Realizzazione Linea 2 - Sostegno di percorsi di leFP nell’ambito del sistema duale;
- D.D. del 20.12.2016, n. 189/DPG009 “Integrazione e aggiornamento Repertorio”;
- D.G.R. del 20.12.2016, n. 867 “Approvazione delle Linee Guida per l’Apprendistato, nell’ambito dell’Istruzione e formazione professionale”, in particolare per l’attivazione della Linea 2 “Sostegno di percorsi leFP nell’ambito del sistema duale”;
- D.G.R. del 26.09.2017, n. 526 POR FSE Abruzzo 2014 – 2020 – Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”. Approvazione Piano Operativo FSE 2017 – 2018 - 2019;
- D.G.R. del 25.10.2017, n. 603 “Documento tecnico – Diagnosi e Gestione Disturbi Specifici dell’Apprendimento”;
- D.G.R. del 17.01.2018, n. 7 approvazione modifiche alla “Disciplina dell’accreditamento dei soggetti che erogano attività di Formazione e di Orientamento nella Regione Abruzzo” di cui alla D.G.R. n. 247 del 31.03.2015 – Nuova Disciplina;
- Determinazione Dirigenziale del 05.03.2018, n. DPG010/25 avente ad oggetto “Approvazione elenco percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario richiesti dagli Istituti Professionali della Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo in data 12 maggio 2011, sottoscritto tra la Regione Abruzzo e l’USR per l’Abruzzo. Anno scolastico 2011-2012”. Modifiche ed integrazioni;

- Determinazione del 10.04.2018, DPA/96 di aggiornamento del Piano Operativo FSE Abruzzo 2017-2019 (Allegato “A”);
- Determinazione Dirigenziale del 23.04.2018, n. 42/DPG010 “Percorsi triennali leFP di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005 n.226 e percorsi formativi realizzati nell’ambito della sperimentazione del sistema duale (Accordo in conferenza Stato – Regioni e PP.AA del 24 settembre 2015). Indicazioni in materia di esami di qualifica e diploma professionale”;
- Determinazione DPA/229 del 19.07.2018 inerente il POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – CCI 2014IT16RFOP004 e POR FSE ABRUZZO 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” - CCI 2014IT05SFOP009 – Approvazione modifica del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. di cui alla DGR n. 395 del 18.07.2017 – Versione 2.0 Luglio 2018;
- Determinazione DPA/230 del 20.07.2018 inerente il POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”- CCI 2014IT05SFOP009 – Approvazione del Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione. Versione 4.0 – Luglio 2018;
- D.G.R. del 23.07.2018, n. 526 POR FSE Abruzzo 2014 – 2020 – Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”. Approvazione Piano Operativo FSE 2018 – 2020.

2. IL SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

2.1 Finalità e obiettivi

La Regione Abruzzo, nell’ambito della *governance* del sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale, promuove e sostiene - sul proprio territorio - l’offerta formativa di percorsi di leFP erogati dalle Istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale e accreditate per i percorsi leFP e dagli Organismi di Formazione (di seguito **OdF**), rivolti ai giovani in età di “diritto-dovere” all’istruzione ed alla formazione professionale.

La Regione Abruzzo ha scelto di investire sul miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione e formazione professionale, quale strumento per contrastare la dispersione scolastica e facilitare la transizione dal mondo dell’istruzione e della formazione a quello del lavoro, anche programmando specifiche risorse a valere sul POR FSE Abruzzo 2014 – 2020.

La Regione intende perseguire il miglioramento dell’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d’istruzione e formazione, favorire il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale migliorandone la qualità, mediante meccanismi di riconoscimento delle competenze, adeguamento dei curricula e introduzione e sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato, contribuendo così alla riduzione dei fenomeni di abbandono e dispersione scolastica.

La Regione inoltre riconosce la centralità di percorsi formativi, tecnicamente e qualitativamente adeguati ai fabbisogni professionali degli allievi, e richiede un’organica concertazione e partecipazione attiva dei soggetti attuatori e dei rappresentanti di tutte le parti economiche e sociali interessate per la corretta ed efficiente realizzazione del sistema regionale di leFP.

L’offerta formativa regionale e il modello educativo e didattico dell’leFP sono impostati inoltre nel rispetto dei seguenti principi:



- valorizzazione del *sapere*, del *saper essere* e del *saper fare*, quali ingredienti di ogni competenza umana e professionale, nella consapevolezza del loro ruolo fondamentale nei percorsi di crescita personali e professionali;
- raggiungimento del successo formativo per tutti;
- costruzione di un sistema integrato di leFP fondato sul dialogo sociale, sulla responsabilità, sull'autonomia e sulla qualità dei diversi attori coinvolti;
- facilitazione e consolidamento di un rapporto sinergico tra sistema formativo e mondo del lavoro.
- sviluppo e consolidamento dell'leFP all'interno del sistema educativo di istruzione e formazione, anche nell'ottica del raccordo e/o passaggio tra i sottosistemi della istruzione e della leFP.

È quindi fondamentale che il sistema regionale di leFP sia strutturato in maniera flessibile ed adattabile agli emergenti fabbisogni occupazionali e ad eventuali nuove esigenze del sistema economico, anche al fine di rispondere in maniera adeguata ai mutamenti e alle evoluzioni del mercato del lavoro, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 17.05.2018 (pubblicato in G.U. il 17.09.2018).

2.2 I soggetti attuatori

I soggetti attuatori del sistema regionale di leFP sono:

- gli **Organismi di Formazione accreditati e/o in fase di accreditamento, secondo quanto prescritto nei pertinenti avvisi pubblici**) per la macrotipologia "obbligo formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale";
- le **Istituzioni scolastiche (statali e/o paritarie) accreditate che offrono percorsi di leFP** erogati in regime di sussidiarietà, ai sensi del D.Lgs. n. 61/2017 e del D.M. 17.05.2018.

In conformità alle disposizioni di cui al citato D.Lgs. n. 61/2017, la Regione Abruzzo definirà, attraverso **l'Accordo tra Regione e USR** e nel rispetto dei criteri generali che sono stati stabiliti con Decreto del 17.05.2018 – di recepimento dei principi stabiliti con l'Intesa in Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. dell'8.03.2018, n. 64 – i criteri e le modalità specifiche di erogazione dei percorsi di leFP per il rilascio dei titoli di qualifica e di diploma da parte degli Istituti Professionali (**di seguito IP**) accreditati.

Per gli OdF, le procedure di accreditamento attualmente vigenti sono disciplinate dalle seguenti disposizioni regionali:

- **D.G.R. n. 363 del 20.07.2009** avente ad oggetto "Accreditamento delle Sedi Formative della Regione Abruzzo a norma del D.M. n. 166 del 25 maggio 2001: Approvazione Nuovo Disciplinare", modificata con **D.G.R. n. 247 del 31.03.2015**;
- **D.G.R. n. 7 del 17.01.2018** per l'approvazione di modifiche alla "Disciplina dell'accREDITamento dei soggetti che erogano attività di Formazione e di Orientamento nella Regione Abruzzo" di cui alla D.G.R. n. 247 del 31.03.2015.

2.3 I destinatari dei percorsi formativi

I destinatari degli interventi del sistema regionale di leFP sono i giovani in età di “diritto-dovere”² all’istruzione e alla formazione che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado.

Limitatamente agli Organismi di Formazione, i destinatari dell’azione formativa sono i giovani che, alla data del **31 dicembre** dell’anno in cui inizia il percorso formativo triennale, non abbiano compiuto i sedici anni di età. Nell’ambito dei posti resi disponibili, possono essere ammessi anche giovani di età superiore al sedicesimo anno di età, purché rientranti nel “diritto-dovere all’istruzione e alla formazione”.

I destinatari dei percorsi triennali **non** devono aver compiuto 18 anni di età al momento della comunicazione dell’avvio delle attività formative, mentre i destinatari dei percorsi formativi di “tecnico di leFP” (IV anno) non devono aver compiuto - al momento della comunicazione dell’avvio delle attività formative - i 25 anni di età.

Al fine di favorire il rientro in formazione dei NEET³ e la riqualificazione professionale, le persone di età superiore ai 18 anni possono frequentare i percorsi di leFP in via prioritaria presso gli IP in convenzione con i CPIA⁴.

La frequenza al percorso di “tecnico di leFP” (IV anno) è rivolta ai soggetti in possesso di una qualifica triennale afferente l’area professionale del percorso di tecnico prescelto.

La Regione si riserva di stabilire specifiche tabelle di confluenza costituenti parte integrante del Repertorio regionale.

2.4 I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

I percorsi di leFP consentono l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e il soddisfacimento del diritto/dovere alla istruzione e formazione, previsto dalla normativa vigente, e sono così articolati:

- a) **percorso triennale**, che si conclude con il rilascio di un attestato di qualifica corrispondente al terzo livello della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.04.2008 che costituisce il Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (European Qualifications Framework - EQF);
- b) **percorso annuale di IV anno**, successivo a quello triennale, che si conclude con il rilascio di un diploma professionale di tecnico corrispondente al quarto livello dell’EQF.

I percorsi sono attuati sulla base della specifica disciplina definita dal presente documento, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni così come delineati dal Capo III del D.Lgs. n. 226/2005.

In tale contesto, il **sistema regionale leFP** garantisce inoltre:

² Il “**diritto-dovere all’istruzione e alla formazione**” è stato introdotto dalla L. n. 53/2003 ed è entrato in vigore con il D.Lgs. n. 76/2005. È finalizzato a consentire al giovane il conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore o una qualifica professionale, di durata almeno triennale, entro il 18° anno di età (per un periodo complessivo di 12 anni). All’interno del “diritto-dovere”, ai sensi dell’art. 1, co. 622, della L. n. 296/2006, si inserisce l’obbligo di istruzione che intercorre dai 6 ai 16 anni (per un periodo complessivo di 10 anni) e si assolve sia in un percorso scolastico (es. licei, Ist. professionali e tecnici), sia nei percorsi regionali di leFP.

³ *Neet* è l’acronimo inglese di “not in education, employment or training”. In italiano indica coloro che non sono impegnati in percorsi di studio, lavoro e formazione.

⁴ Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti.

- il **raccordo** tra la **filiera di leFP** e i **percorsi di Istruzione secondaria di secondo grado**;
- l'organizzazione di modalità **di apprendimento "duale"** caratterizzato da una forte integrazione e alternanza tra formazione in aula e formazione in impresa, realizzate attraverso forme di progettazione condivisa tra istituzioni scolastiche, organismi di formazione, imprese/organizzazioni e la previsione di un monte orario minimo obbligatorio da destinare ai percorsi in alternanza, ed a quelli in apprendistato di primo livello, per il conseguimento dei titoli di cui ai punti *a)* e *b)*.

2.5 L'offerta sussidiaria delle istituzioni scolastiche

L'offerta formativa in regime di sussidiarietà dei percorsi di leFP è stata riformata.

Il Decreto Legislativo 13.04.2017 n. 61, all'art. 4, comma 4, ha previsto che le istituzioni scolastiche di IP possano attivare in sussidiarietà percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 17.10.2005, n. 226. L'art. 7, ai commi 1 e 2, ha previsto l'emanazione di un Decreto Ministeriale per la definizione dei criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione dei percorsi di leFP, nonché la stipula di un Accordo tra la Regione Abruzzo e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo per definire le modalità organizzative di tali percorsi.

L'11.08.2018 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 24.05.2018, n. 92 - Regolamento che disciplina i profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale.

Il 17.05.2018 (in GU del 17.09.2018) è stato emanato il Decreto Ministeriale che reca i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in regime di sussidiarietà, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale. Il Decreto in parola, all'art. 5 definisce l'offerta sussidiaria dei percorsi di leFP, erogati dalle istituzioni scolastiche di IP, che possono attivare percorsi per il conseguimento della qualifica triennale e del diploma professionale quadriennale di leFP, per ampliare e differenziare la propria offerta formativa, in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, previo accreditamento regionale. L'offerta in regime di sussidiarietà, comprese le misure per i raccordi tra i sistemi formativi, è erogata nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente e delle dotazioni organiche relative al personale A.T.A.

L'art. 6 prevede l'accreditamento regionale per le istituzioni scolastiche di IP. L'art. 11 disciplina, altresì, la fase transitoria per l'anno scolastico 2018-2019.

Come previsto dall'art. 7, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 61/2017, l'Accordo tra Regione e USR definisce i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale per la realizzazione dei percorsi di leFP, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 17.05.2018.



2.6 Repertorio regionale, figure professionali e standard formativi di apprendimento

Il **Repertorio regionale dell'offerta di leFP** è da intendersi corrispondente al Repertorio nazionale attualmente vigente (cfr. Accordi Stato-Regioni del 27.07.2011 e del 19.01.2012) del quale recepisce gli obiettivi formativi inerenti le competenze professionali.

Esso raccoglie la descrizione delle figure di differente livello, finalizzate al conseguimento della qualifica e del diploma professionale, raggruppate in **sette aree professionali** (cfr. Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27.11.2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di leFP di cui al Decreto Legislativo 17.10.2005, n. 226):

- agro-alimentare;
- manifatturiera e artigianato;
- meccanica, impianti e costruzioni;
- cultura, informazione e tecnologie informatiche;
- servizi commerciali;
- turismo e sport;
- servizi alla persona.

Nelle sette aree sono inserite le **figure professionali relative alle qualifiche professionali** e le **figure relative ai diplomi professionali**, con i relativi indirizzi.

Gli **indirizzi** costituiscono una caratterizzazione della figura per prodotto – servizio – ambito – lavorazione. La figura è sempre descritta secondo una prospettiva in grado di rappresentare standard formativi validi e spendibili in molteplici e diversi contesti professionali e lavorativi. La figura si costituisce, infatti, come minimo comune multiplo dei diversi indirizzi, comprensivo delle competenze tecnico-professionali comuni a tutti gli indirizzi di quella data figura. Nel caso in cui la figura si declini in due o più indirizzi, le competenze tecnico-professionali dell'indirizzo completano le competenze caratterizzanti la figura e comuni a tutti gli indirizzi della medesima.

Il profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di leFP si realizza con l'acquisizione unitaria delle seguenti aree di competenze:

- **culturali di base**, per le quali vanno previste attività formative sui principali temi della cultura, della società e delle scienze contemporanee, anche in chiave storica e vanno sviluppate le capacità comunicativo-linguistiche (sia in lingua italiana che in lingua straniera);
- competenze **comuni ai diversi settori professionali**, quali: qualità, sicurezza e tutela della salute e dell'ambiente che devono essere sviluppate in tutte le aree e in tutti i momenti della formazione;
- **professionali specifiche** relative alla figura e al profilo di Qualifica e Diploma e al corrispondente livello professionale.

Il Repertorio regionale dell'offerta di leFP mantiene un **carattere aperto**, ovvero viene periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione del mercato del lavoro regionale ed al processo di manutenzione del quadro nazionale delle figure e dei percorsi.

In particolare, figure e indirizzi possono ulteriormente declinarsi in **profili** che aderiscono a **particolari peculiarità territoriali**. Tali declinazioni possono riguardare anche le competenze

tecnico-professionali comuni all'area e le competenze di base, le quali devono comunque intendersi sempre come aggiuntive rispetto a quelle assunte come standard nazionale.

Al riguardo, la Regione - con **DGR n. 474/2016** - ha istituito una apposita procedura per la definizione dei **profili regionali**, finalizzata a documentare l'aderenza del profilo proposto alla domanda formativa del tessuto produttivo del territorio.

All'aggiornamento e alla manutenzione del Repertorio regionale provvedono periodicamente le competenti strutture regionali, anche avvalendosi del contributo delle istituzioni scolastiche e formative incaricate dell'attuazione dei percorsi di leFP.

2.7 Struttura dell'intervento formativo e articolazione dei percorsi

L'articolazione degli interventi formativi è modulata in **Unità di Apprendimento (UdA)**, che compongono la struttura di base dell'azione formativa.

Ogni UdA mira allo sviluppo delle competenze individuate agli standard di apprendimento, in riferimento agli standard di apprendimento delle figure e dei profili, affinché siano mobilitate in un agire esperto e consapevole.

Nella predisposizione delle UdA occorre considerare i seguenti elementi:

- **elaborazione di un documento di consegna agli allievi** da cui risultino da cui risultino gli obiettivi, le risorse e i tempi di realizzazione della consegna, i criteri e le forme di valutazione, compresa l'autovalutazione dell'allievo;
- confluenza delle UdA nel **progetto formativo individuale** (cfr. **Allegato 10**).

L'articolazione del percorso in UdA deve garantire lo sviluppo del profilo educativo, culturale e professionale di cui al precedente punto 2.6

I percorsi formativi di leFP sono articolati in **annualità**.

Il monte ore annuale che i soggetti attuatori di cui al presente documento (cfr. par. 2.2) devono garantire ai singoli allievi è di **1.056 ore annue, ovvero 3.168 ore complessive nel triennio**.

Per i **percorsi di diploma professionale di tecnico** il numero delle ore complessive è pari a **990**.

La progettazione formativa si concretizza inoltre nel **progetto formativo individuale** dell'allievo (**Allegato 10**), comprensivo dei seguenti elementi:

- articolazione degli interventi formativi e delle attività curricolari ed extracurricolari in UdA previste per l'intero gruppo e/o sottogruppi / singoli allievi, comprensive anche delle esperienze formative in contesto lavorativo;
- eventuali attività o insegnamenti aggiuntivi/elettivi;
- risorse professionali impiegate (docenti/formatori; esperti; funzioni dedicate) e relativi compiti e responsabilità;
- tempi (distribuzione delle ore di formazione tra i diversi ambiti di insegnamento e in rapporto alle strategie e ai contesti di apprendimento personalizzato e di sviluppo delle UdA);
- metodologie, strategie e contesti di insegnamento-apprendimento (formazione d'aula o in ambito lavorativo, laboratori, laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti - LARSA -, ecc.);
- modalità, criteri, indicatori, pesi specifici di accertamento e valutazione;
- supporti e strumenti specifici utilizzati;

- eventuali crediti formativi, riconosciuti e conseguiti in contesti di apprendimento a carattere formale, informale e non formale;

Per quanto riguarda le **modalità di formazione in ambito lavorativo**, nel sistema di leFP abruzzese la formazione può essere realizzata in diverse forme e modalità (ordinaria o rafforzata/duale), quali il tirocinio, l'alternanza e l'apprendistato (cfr. par. 3.6 e capitolo 4).

L'organizzazione della formazione in ambito lavorativo è concordata tra l'istituzione scolastica o l'OdF e l'impresa ospitante (o il datore di lavoro nel caso dell'apprendistato), tenendo conto degli apprendimenti che possono essere conseguiti nell'ambiente di lavoro, delle esigenze specifiche dell'impresa ed è disciplinata attraverso specifiche convenzioni.

Nella sottoscrizione della convenzione con l'ente formativo (cfr. **Allegato 11**), l'impresa ospitante si impegna a garantire le migliori condizioni di lavoro affinché le competenze individuate siano effettivamente agite; la realizzazione di tali modalità didattiche presuppone la stretta collaborazione delle figure del tutor formativo e del tutor aziendale. Le attività di apprendimento in ambito lavorativo sono realizzate nel rispetto dei disposti normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attualmente vigenti.

2.7.1 Articolazione oraria dei percorsi triennali

L'**articolazione del monte ore annuale** da dedicare allo sviluppo degli apprendimenti per aree di competenza ed assi culturali e professionali dei percorsi triennali di leFP, attivati dagli OdF, è la seguente (cfr. **Tabella 1**):

Aree di competenza	Aree formative	1° anno	2° anno	3° anno	Totale
Area competenze personali	Asse educativo e di cittadinanza ⁵	120	96	110	326
Area competenze culturali di base	Asse dei linguaggi	190	145	130	465
	Asse matematico	85	75	60	220
	Asse scientifico-tecnologico	120	90	60	270
	Asse storico-sociale-economico ed insegnamento religione cattolica (IRC)	115	110	75	300
Area competenze tecnico-professionali (comuni e specifiche)	Area professionale	426	540	621	1587

⁵ All'interno dell'asse sono previste le attività di accoglienza/orientamento/accompagnamento, valutazione competenze in ingresso, educazione fisica.

Totale	1.056	1.056	1.056	3.168
--------	-------	-------	-------	-------

Tabella 1 – Articolazione oraria percorsi triennali leFP.

Fermo restando il monte ore complessivo stabilito per il triennio in relazione a ciascun asse, è in capo all'autonomia dell'OdF la definizione di una diversa articolazione oraria, nel rispetto dell'intervallo percentuale di sviluppo delle competenze culturali di base e professionali, come da seguente tabella (**Tabella 2**):

Aree formative delle competenze di base e professionali	Triennio
Asse dei linguaggi	Min. 15% (pari a 70 ore nel triennio) Max 20% (pari a 93 ore nel triennio)
Asse matematico	Min 10% (pari a 22 ore nel triennio) Max 15% (pari a 33 ore nel triennio)
Asse scientifico-tecnologico	Min 20% (pari a 54 ore nel triennio) Max 25% (pari a 68 ore nel triennio)
Asse storico-sociale-economico ed insegnamento religione cattolica (IRC)	Min 10% (pari a 30 ore nel triennio) Max 15% (pari a 45 ore nel triennio)
Area professionale	Min 45% (pari a 714 ore nel triennio) Max 50% (pari a 794 ore nel triennio)

Tabella 2 – Modalità di erogazione della formazione nei percorsi leFP.

La formazione per aree formative, di cui alla **Tabella 1**, può essere erogata attraverso diverse **metodologie didattiche** e in diversi contesti di apprendimento nel rispetto dei riferimenti percentuali minimi e massimi riportati di seguito (**Tabella 3**):

Modalità formative		I anno	II anno	III anno
in contesto formale, presso la sede didattica/formativa		90% - 100%	Min 40% - Max 80%	
in contesto non formale lavorativo	tirocinio curriculare o alternanza scuola-lavoro o in	-	Min 15% - Max 25%	
	alternanza rafforzata (modalità duale)	-	Min 50%	
LARSA (Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti)		Max 10% (facoltativo)		

Tabella 3 - Articolazione per modalità formative (percorsi triennali).

Con riferimento al calcolo della **formazione in contesto lavorativo**, va sempre garantito il **minimo (15%) per almeno una modalità** (tirocinio curriculare o alternanza scuola-lavoro).

Per la modalità “duale” in **alternanza rafforzata** deve essere garantito **almeno il 50%**.

Da parte degli **allievi** deve essere garantita la presenza effettiva ad **almeno il 75%** delle ore di formazione previste dal piano formativo individuale.

Fatto salvo il monte ore annuale, l'articolazione oraria dei percorsi triennali attivati presso le istituzioni scolastiche accreditate dovrà essere definita da ciascun istituto, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, sulla base di criteri generali definiti in sede di Accordo tra Regione eUSR.

2.7.2 Monte ore di insegnamento dei percorsi triennali

Il **monte ore di insegnamento in contesto formale** deve essere:

- **1.056 ore per il I anno**, che corrisponde al 100% delle ore di formazione in aula o tramite LARSA (max 10%);
- **fino a 1.690 ore complessive per il II anno e III anno**, che corrispondono al massimale di formazione in aula 80% per le due annualità (80% di 1.056 + 80% di 1.056).

2.7.3 Articolazione oraria dei percorsi di IV anno

L'**articolazione oraria dei percorsi di diploma professionale di tecnico leFP** è descritta nella seguente tabella (**Tabella 4**):

Modalità formative	Aree formative delle competenze di base e professionali	IV anno
presso la sede formativa e in contesto lavorativo	Asse dei linguaggi	99
	Asse matematico	99
	Area storico-sociale-economico e IRC	148
	Asse scientifico-tecnologico	149
	Area professionale	495
	Totale	990

Tabella 4 – Articolazione oraria percorsi di diploma Tecnico leFP.

Il **quadro orario** per il quarto anno può essere distinto in:

percorso non articolato e percorso articolato, ovvero il percorso nel quale sono previste in uscita diverse figure professionali di tecnico di leFP. Le ore afferenti agli assi scientifico-tecnologico e professionale sono dunque suddivise in gruppi distinti, corrispondenti al numero delle figure professionali in uscita dal percorso formativo. La formazione per competenze, di cui alla **Tabella 4**, può essere erogata attraverso diverse metodologie didattiche, nel rispetto dei riferimenti percentuali minimi e massimi riportati nella tabella di seguito (**Tabella 5**):

Modalità formative		IV anno
presso la sede formativa in aula		Min 50% (fino ad un Max 80%)
In contesto lavorativo	tirocinio curriculare e/o alternanza scuola- lavoro o in	Min 20%
	alternanza rafforzata (modalità duale)	Min 40%
LARSA (Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti)		Max 10% (facoltativo)

Tabella 5 – Articolazione per modalità formativa (IV anno).

Con riferimento al calcolo della **formazione in ambito lavorativo**, va sempre garantito il **minimo (20%)** per **almeno una delle due modalità** del tirocinio curriculare o dell'alternanza scuola-lavoro.

Per la modalità in **alternanza rafforzata** deve essere garantito **almeno il 40%**.

Da parte degli **allievi** deve essere garantita la presenza effettiva di **almeno il 75%** del monte ore complessivo del progetto formativo individuale.

L'articolazione oraria del monte ore annuale del quarto anno attivato presso le istituzioni scolastiche accreditate dovrà essere definita da ciascun istituto, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, sulla base di criteri generali definiti in sede di Accordo tra Regione eUSR, fatto salvo il monte ore di insegnamento minimo annuale di 990 ore.

2.7.4 Monte ore di insegnamento dei percorsi di IV anno

Il **monte ore di insegnamento** per il **percorso di IV anno non articolato** deve essere **almeno di 495 ore**, che corrispondono al minimo di formazione in aula previsto (50% di 990).

Ogni **percorso articolato** deve essere realizzato in gruppi distinti per almeno il 50% del monte orario della formazione erogata in aula (sono escluse le ore in ambito lavorativo) e garantire comunque la prevalenza di ore dell'area professionale rispetto alle altre aree/assi formativi.

Il monte ore minimo della docenza per ogni percorso **articolato** è dunque elevato a 495+50% di ore calcolate secondo la predetta modalità.

2.7.5 Requisiti del personale docente

Le attività educative e formative nell'ambito dei percorsi di leFP devono essere affidate a **personale docente**, nel rispetto di quanto previsto dalla **DGR n. 566 del 30.06.2015** e in conformità al **vigente CCNL sulla formazione professionale (attualmente CCNL 2011 – 2013 dell'08.06.2012)**, ovvero:

a) docenze concernenti i saperi e le competenze di base, assicurate da parte di:

- soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di II grado;
- soggetti in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento o laurea magistrale specialistica nuovo ordinamento, inerente l'area di competenza);

b) docenze concernenti le discipline tecnico-professionali e le attività di laboratorio, assicurate – alternativamente - da:

- soggetti in possesso dei requisiti di cui alla lettera a);
- soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado, nonché di documentata esperienza professionale nel settore di almeno 5 anni;
- soggetti in possesso di uno specifico attestato di qualifica, riconosciuto ai sensi della L. n. 845/1978 e dalla L.R. n. 111/1995, nonché di documentata esperienza professionale nel settore di almeno 7 anni;
- soggetti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno 10 anni nel settore professionale di riferimento, in ragione di specifiche competenze richieste nel medesimo settore.

Il personale docente assegnato ai percorsi di leFP presso le istituzioni scolastiche verrà individuato nell'ambito della dotazione organica di ciascun istituto, definito sulla base della normativa nazionale di riferimento e in applicazione dei CCNL di comparto. In ogni caso si rimanda a quanto definito nell'Accordo tra la Regione e l'USR Abruzzo.

2.7.6 Le attività di coordinamento e tutoraggio

Le **attività di coordinamento e tutoraggio** devono coprire, ciascuna, un monte orario minimo di 400 ore per ogni percorso.

Tali attività sono svolte anche al di fuori dell'orario di svolgimento delle azioni formative (in aula e in ambito lavorativo) e devono essere evidenziate all'interno della scheda progettuale dei pertinenti avvisi.

I **requisiti** per la figura del **tutor** sono equiparati a quelli richiesti ai soggetti di cui al punto b) del precedente paragrafo 2.6.5.

Per quanto riguarda le attività di coordinamento e tutoraggio nei percorsi di leFP svolti in sussidiarietà nelle istituzioni scolastiche, si rinvia a quanto definito nell'Accordo tra Regione e USR per l'Abruzzo.

2.7.7 Calendario dei percorsi

I percorsi formativi dovranno rispondere ad uno specifico **avviso pubblico regionale** per la selezione di candidature da parte degli organismi di formazione accreditati alla macrotipologia "obbligo d'istruzione/obbligo formativo".

Compatibilmente con la programmazione regionale ed al fine di rendere disponibile l'offerta formativa in concomitanza con l'apertura delle iscrizioni per l'anno scolastico e formativo come previsto dal MIUR, detto avviso è emanato **entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di avvio dei percorsi di riferimento**.

In coerenza con il calendario scolastico regionale le **attività didattiche e/o formative** sono avviate entro il mese di **settembre dell'anno formativo di riferimento** e si concludono entro il **mese di giugno dell'anno successivo**.

Le attività **amministrativo-gestionali** (es. coordinamento, segreteria, ecc.) e di **tutoraggio** vengono svolte comunque, anche dopo il termine dello svolgimento delle attività didattiche/formative.

2.8 Formazione delle classi e selezione degli allievi

Di norma il numero degli allievi per ciascun percorso di primo anno **non** deve essere inferiore a **quindici** e non superiore a **venti**.

Per la **selezione degli allievi** saranno applicati, in via prioritaria, i seguenti criteri:

- 1) **coloro che sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado, conseguito nell'anno scolastico immediatamente precedente a quello di avvio dei percorsi di leFP;**
- 2) **coloro che alla data del 31 dicembre dell'anno in cui inizia il percorso formativo triennale, non abbiano compiuto i sedici anni di età.**

Qualora i destinatari richiedenti superino il numero dei posti residuali disponibili alla costituzione della classe, si procederà ad un colloquio ed alla somministrazione un **test attitudinale**, svolto dall'istituzione scolastica e/o dall'OdF, teso a rilevare le capacità/attitudini/aspettative del potenziale allievo.

Successivamente sarà stilata una graduatoria finale con l'elenco degli allievi ammessi al percorso.

È possibile inoltre inserire degli allievi in qualità di **"uditori"** fino alla concorrenza del numero massimo di **n. 25 partecipanti**, nel rispetto dei limiti numerici previsti per la composizione delle classi di cui ai requisiti di accreditamento dell'organismo di formazione.

I destinatari dei percorsi sono quelli previsti al precedente paragrafo 2.3.

Fermo restando il numero minimo degli allievi - pari a quindici - per l'avvio delle attività scolastiche/formative, le stesse sono considerate utilmente e regolarmente avviate dal primo giorno di attività formativa d'aula (fa fede il registro presenze attività d'aula) qualora al raggiungimento della **centesima ora/corso** sia stato effettivamente frequentato **almeno il 75% del monte ore allievo complessivo, per entrambe le tipologie di percorso** (triennali e IV° anno).

Al fine di assicurare a tutti i frequentanti di completare l'acquisizione delle competenze del secondo ciclo di istruzione correlate all'annualità formativa di riferimento, nonché l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'adempimento del "diritto-dovere" di istruzione e formazione professionale, il soggetto attuatore - una volta avviata l'attività formativa - è tenuto **in ogni caso** a garantire la regolare **prosecuzione del percorso formativo** fino alla sua completa conclusione, anche a fronte di eventuali ritiri o dimissioni in corso d'anno.

Nel rispetto del numero massimo previsto, sono possibili ingressi in tutte le annualità di nuovi candidati, previa verifica delle capacità, conoscenze, abilità e competenze, a seguito della quale il soggetto attuatore può conoscere i crediti formativi per l'inserimento dell'allievo in questione nel percorso formativo prescelto, secondo le modalità indicate ai successivi paragrafi 3.4 e 3.8.

Non è consentita ad uno stesso allievo/partecipante la contemporanea iscrizione a più percorsi.

Per quanto riguarda i **criteri di formazione e la consistenza numerica** degli alunni per classe negli Istituti professionali, gli stessi sono disciplinati dall'art. 8 del Decreto 17.05.2018; di conseguenza, fermo restando quanto precisato dal medesimo decreto, sul punto si rinvia a quanto definito nell'Accordo tra Regione eUSR.

2.9 Modalità di selezione delle proposte progettuali

Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, i percorsi di leFP sono attivati sulla base di:

- candidature degli Organismi di Formazione in risposta ad avvisi emanati dalla Regione Abruzzo;

- richieste da parte degli IP accreditati, da definirsi secondo i criteri definiti nell'Accordo tra Regione eUSR.

Le candidature relative ai percorsi formativi vengono selezionate dal competente Servizio regionale secondo una procedura valutativa delle proposte articolata nelle seguenti due fasi consecutive:

a) fase **istruttoria di ricevibilità/ammissibilità** delle candidature pervenute secondo quanto riportato nella **Tabella 6**;

b) **valutazione di merito** attinente la selezione delle candidature, secondo la modalità di valutazione di coerenza con i criteri riportati nella **Tabella 7**, che saranno ulteriormente declinati nei pertinenti avvisi.

	Requisiti di ammissibilità	Cause di non ammissibilità generale
1	Rispetto dei termini di presentazione	Mancato rispetto dei termini di presentazione
2	Rispetto delle modalità di presentazione	Mancato rispetto delle modalità di trasmissione delle candidature
3	Correttezza e completezza della documentazione	Mancato utilizzo dei formulari previsti dall'avviso regionale; Mancata presentazione della documentazione richiesta dall'avviso regionale Mancata sottoscrizione delle domande di finanziamento
4	Possesso dei requisiti giuridici soggettivi da parte del soggetto proponente ed anni di esperienza nel settore della formazione	Mancato rispetto di quanto previsto nell'avviso regionale

Tabella 6 – Requisiti di ammissibilità delle candidature.

La fase di selezione è svolta da una Commissione costituita con determinazione del Direttore del Dipartimento regionale competente, in data successiva al termine per la presentazione delle candidature, con l'applicazione dei criteri sotto riportati, strutturati per macroaree, ovvero:

Macroarea	Aspetto valutativo
Efficacia	Grado di aderenza delle candidature con le finalità e gli obiettivi indicati nell'avviso regionale Impegno a realizzare accordi di collaborazione con imprese/organizzazioni per la realizzazione di percorsi formativi qualificati Impatto sul territorio regionale in termini di ricadute economiche/occupazionali Grado di integrazione e sinergia del progetto con altri strumenti di intervento della politica europea, nazionale, regionale

Qualità	<p>Coerenza delle candidature con l'impianto pedagogico e l'organizzazione metodologica prevista dalle Linee guida regionali</p> <p>Innovatività delle metodologie e delle soluzioni organizzative adottate</p> <p>Adeguatezza delle strutture e delle risorse tecnologiche rispetto alle attività previste dal progetto</p> <p>Qualificazione, idoneità ed esperienza delle professionalità proposte per l'implementazione del progetto</p>
---------	--

Tabella 7 – Criteri di selezione.

Gli esiti della verifica di ricevibilità/ammissibilità e della valutazione di merito sono approvati con Determinazione del Dirigente responsabile del Servizio **entro 30 giorni** dalla data di invio del verbale sottoscritto della Commissione di valutazione al medesimo dirigente, resa pubblica ai sensi di legge.

3. MODALITÀ DI GESTIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA: ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI ATTUATORI

Per quanto riguarda il complesso delle modalità di gestione dei percorsi di leFP erogati dagli IP in regime di sussidiarietà, si rimanda a quanto definito nell'Accordo tra Regione eUSR.

3.1 Adempimenti preliminari all'avvio delle attività

Esperita la fase di selezione delle candidature, acquisita la graduatoria definitiva, il responsabile del Servizio regionale competente provvede alla concessione delle attività al beneficiario/affidatario con formale atto scritto trasmesso a mezzo posta certificata o altro mezzo idoneo.

Con l'**atto di affidamento** il Responsabile del Servizio regionale competente comunica il **Codice Unico di Progetto (CUP)**, qualora non già riportato nel relativo avviso, che deve essere inserito su ogni atto/comunicazione successiva, sia dall'Amministrazione che dall'affidatario.

Comunica altresì il termine entro il quale devono essere avviate le attività formative.

Il soggetto affidatario è tenuto a prestare apposita **polizza fideiussoria a garanzia dell'intero importo approvato da progetto, suddiviso per annualità, con scadenza pari a sei mesi dalla fine dell'annualità di riferimento**, da presentare contestualmente alla prima istanza di erogazione del contributo pubblico, a qualsiasi titolo richiesto (anticipo, primo pagamento "a rimborso", saldo finale).

Deve altresì richiedere al funzionario responsabile dell'ufficio regionale di riferimento, la **vidimazione dei registri presenza allievi/partecipanti** (di cui uno per la parte svolta presso la sede formativa in aula – cfr. **Allegato 1** – ed uno, individuale per ogni allievo, per la parte svolta in ambito lavorativo cfr. **Allegato 2⁶**, uno per eventuali attività di supporto individuali e/o di gruppo cfr. **Allegato 1a**) o di eventuale altra documentazione, indicata nel singolo avviso e/o prevista

⁶ I registri di cui agli Allegati n. 1, 1a e 2 dovranno essere vidimati entro cinque giorni lavorativi dall'avvio delle rispettive attività.

dalla singola proposta progettuale, per la quale si renda necessaria la vidimazione, utilizzando il format allegato al presente documento (cfr. **Allegato 3**).

Inoltre è tenuto a comunicare al Servizio Regionale competente e all'ulteriore Servizio competente in materia di "vigilanza e controllo", l'avvio delle attività entro cinque giorni lavorativi dall'avvio medesimo, unitamente all'elenco degli allievi destinatari delle azioni formative, utilizzando, rispettivamente, i moduli allegati alle presenti Linee guida (cfr. **Allegato 4** e **Allegato 5**).

I **registri** sono documenti fondamentali ai fini dell'attestazione dell'avanzamento fisico delle azioni finanziate e della successiva erogazione del finanziamento, in quanto consentono di attestare la corrispondenza tra la fase attuativa e quella progettuale e l'orario, le presenze dei partecipanti e quelle del personale impegnato, a vario titolo, nelle attività formative.

Hanno valenza di atto pubblico ed eventuali correzioni o abrasioni dovranno essere giustificate sulla medesima pagina; in caso di perdita parziale o totale dei registri, il soggetto affidatario deve inviare alla Regione copia della denuncia di smarrimento presentata alle autorità competenti.

I **registri devono essere regolarmente vidimati**, in maniera leggibile e in ogni pagina, dall'autorità regionale competente.

I registri devono essere numerati in ogni sua pagina e riportare all'interno:

- l'indicazione delle giornate e delle ore di attività;
- le attività svolte;
- la sede delle attività;
- la firma del destinatario;
- la firma del tutor formativo anche nei giorni di presenza presso la sede in cui si svolgono le attività in ambito lavorativo;
- la firma del tutor aziendale;
- l'indicazione di riepilogo in calce alla pagina delle ore effettuate.

Eventuali spazi bianchi nella sezione riservata alle firme devono essere sbarrati orizzontalmente; eventuali cancellazioni devono consentire la lettura delle scritturazioni precedenti. Tutti i campi vanno compilati per esteso e non sono ammesse le virgolette di ripetizione.

La presentazione di registri non compilati correttamente o mancanti di firme può configurare il mancato riconoscimento dei costi e, nei casi più gravi, dell'intero finanziamento.

Qualora nella stesura del documento siano stati commessi errori o si sia incorso in omissioni, si deve procedere alle opportune variazioni con la scrupolosa osservanza delle seguenti modalità:

- cancellare in modo che si possano sempre leggere le parole che si intendono annullare o sostituire;
- fare risultare gli annullamenti, le sostituzioni e le aggiunte alla fine dell'atto, mediante postille contraddistinte con segni numerici o alfabetici di richiamo.

La presenza degli allievi/partecipanti all'intervento è testimoniata dalla firma che gli stessi appongono sui registri prima dell'inizio e al termine delle attività quotidiane. La copertina deve indicare tutti gli elementi identificativi dell'attività formativa in questione (codice progetto, titolo dell'attività, finanziamento di riferimento, annualità, denominazione del soggetto attuatore). Una corretta tenuta deve prevedere:

- l'elenco nominativo degli allievi/partecipanti, con evidenza dell'eventuale presenza di uditori;

- le firme degli allievi/partecipanti attestanti la presenza;
- l'annullamento della relativa casella, in caso di assenza, con l'apposizione di un timbro recante la stampigliatura "ASSENTE" ovvero con la segnalazione a penna dell'assenza. Tale operazione deve essere svolta giornalmente al termine delle attività;
- la firma leggibile dei docenti/formatori, co-docenti e tutor impegnati, anch'essa apposta quotidianamente;
- l'indicazione di inizio e fine delle attività giornaliere;
- una descrizione, sia pure sintetica ma esaustiva, degli argomenti trattati. Ciò vale anche per il tutor (didattico/formativo e aziendale) che, se co-presente, deve indicare l'attività svolta. I temi svolti devono essere corrispondenti a quelli indicati nel progetto, fatte salve modifiche motivate e comunicate alla Regione;
- costante e corretto aggiornamento dei dati riassuntivi previsti a piè di pagina di ciascun foglio del registro, con firma del coordinatore del progetto.

3.2 Avvio delle attività, svolgimento e conclusione

Una volta redatto il progetto formativo individuale dell'allievo – tenuto agli atti nel rispetto e nelle modalità previste dalla normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679) – si avvia il percorso, la cui durata di realizzazione (calcolata dall'avvio dell'attività formativa fino alla verifica degli esiti) viene esplicitata nel pertinente avviso pubblico.

Tutte le iniziative formative comportano l'**obbligo della frequenza da parte dei destinatari**. L'iscrizione e la frequenza a corsi di formazione professionale sono consentite ai **cittadini italiani e dell'Unione Europea**. Per i **cittadini extracomunitari** l'iscrizione e la frequenza sono ammesse subordinatamente all'accertamento del rispetto della normativa italiana che ne regola la presenza sul territorio nazionale (cfr. paragrafo 3.12).

Il limite massimo di **ore settimanali delle attività formative è pari a 40**, distribuite fino a un massimo di 6 giorni di lezione a settimana, con un limite giornaliero non superiore a **8 ore**.

Le **attività formative** potranno svolgersi sia **in orario antimeridiano che pomeridiano**.

L'ora di lezione è stabilita in 60 minuti.

Eventuali entrate in ritardo e uscite anticipate degli allievi/partecipanti sono ammesse solo se giustificate per iscritto e - nel caso di minori - da chi esercita la potestà genitoriale.

I ritardi e le uscite anticipate vanno rilevati sui registri presenza. Qualora l'ingresso ritardato o l'uscita anticipata eccedano un'ora, verranno rilevate solo le ore di effettiva presenza come risultanti dalle firme apposte nel registro.

I controlli, sia documentali che in loco, e la vigilanza sono effettuati, per quanto di rispettiva competenza, dagli Uffici del Dipartimento DPG preposti.

Il soggetto attuatore è tenuto a **relazionare mensilmente, entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento**, sulle attività svolte, sulle presenze degli allievi/partecipanti, sulle nuove ammissioni e sulle dimissioni, sui tirocini, le visite guidate, i lavori di gruppo e individuali utilizzando l'apposito format allegato al presente documento (cfr. **Allegato 6**).

La relazione mensile deve indicare le attività da tenersi fuori sede nel mese successivo e gli orari delle lezioni in sede relativi allo stesso mese.

Eventuali variazioni del calendario giornaliero o settimanale di lezione, correlati ad episodi non prevedibili vanno raggruppati in un'unica comunicazione mensile da inviare al Responsabile del Servizio regionale competente - a mezzo PEC - all'indirizzo appositamente dedicato.

Su formale richiesta del soggetto attuatore, motivata da obiettive e circostanziate cause di forza maggiore, il Responsabile del Servizio regionale competente può concedere **una o più proroghe, fino al limite massimo di 60 giorni, oltre il termine massimo fissato per il completamento delle attività.**

I **percorsi si concludono con l'esame finale**, disciplinato al successivo paragrafo 3.8, cui consegue il rilascio di apposito attestato da parte della Regione.

Il **verbale dell'esame finale**, redatto secondo il format allegato alle presenti Linee guida (cfr. **Allegato 18**), deve essere sottoscritto da tutti i docenti/formatori del corso.

La **conclusione della singola annualità** deve essere comunicata - **entro 10 giorni** dalla fine delle attività formative - al Responsabile del Servizio regionale competente, utilizzando l'apposito allegato al presente documento (**Allegato 7**) - a mezzo PEC - all'indirizzo appositamente dedicato.

L'orario settimanale delle azioni formative destinate ad eventuali soggetti svantaggiati è articolato in modo da consentire la più assidua frequenza delle lezioni.

Le ore di trasferimento presso sedi formative esterne in occasione di visite di studio ecc. **non** possono essere contabilizzate quali ore effettive di formazione.

3.3 Sospensione delle attività

Una diversa motivata articolazione delle ore dei percorsi, rispetto al progetto approvato, deve essere resa nota al Responsabile del Servizio regionale competente e, da questo ultimo, autorizzata.

Eventuali sospensioni delle attività di durata **superiore a tre giorni**, dovute ad eccezionali ragioni, vanno autorizzate, **ad esclusione di quelle legate ad eventi dovuti a calamità naturali la cui sospensione è disciplinata direttamente dai provvedimenti delle autorità competenti.** La richiesta, adeguatamente motivata, deve essere portata preventivamente a conoscenza del Responsabile del servizio regionale per quanto di rispettiva competenza; la comunicazione indica anche la durata della sospensione.

L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio regionale competente. Nel caso di mancata risposta entro 10 giorni, trova applicazione il principio del silenzio/assenso. La sospensione non può essere protratta oltre la durata autorizzata se non per cause di forza maggiore non imputabili all'affidatario e preventivamente comunicate al Servizio regionale competente.

3.4 Variazioni allievi: Assenze/dimissioni e inserimento

In analogia a quanto stabilito con DPR 22.06.2009, n. 122 (art. 14, comma 7), per procedere all'ammissione alla annualità successiva o all'esame finale, per ciascun allievo, è richiesta la frequenza – da parte di questo ultimo - di almeno i **tre quarti dell'orario annuale personalizzato.** Tuttavia le istituzioni scolastiche e degli organismi di formazione possono stabilire - per casi eccezionali - motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.



Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che le stesse non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe e/o dell'organo collegiale dei formatori, la possibilità di procedere alla valutazione degli allievi interessati per l'ammissione all'anno successivo e/o all'esame finale.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta **l'esclusione dalla valutazione finale e la non ammissione all'annualità successiva o all'esame finale.**

In tali casi deve essere redatta una relazione, sottoscritta da tutti i docenti/formatori e dal tutor del corso, che - unitamente all'eventuale documentazione giustificativa della gravità ed eccezionalità del caso (ad esempio in caso di malattia e/o gravidanza a rischio ecc. documentate da certificati medici) - deve essere allegata agli atti del corso e riportata sul verbale di fine corso.

Nell'ambito di ciascuna annualità è altresì ammissibile **l'inserimento di nuovi allievi** all'interno dei percorsi, nel limite massimo **del 50%** delle ore totali dell'annualità, ad **eccezione della terza annualità**, per la quale l'inserimento può avvenire in qualunque momento, **anche al di là del 50%** delle ore totali dell'annualità, previa valutazione dei crediti formativi dell'allievo acquisiti in precedenti esperienze didattiche e/o formative.

Le modalità di accertamento del **credito formativo** saranno definite dalla Commissione di valutazione deputata, anche attraverso diverse modalità differenti dalle tradizionali prove orali e/o scritte, comprese forme di osservazione diretta dell'attività del soggetto coinvolto. In ogni caso le prove sono definite in modo specifico per ogni candidato e devono riferirsi agli apprendimenti acquisiti in termini di competenze.

Limitatamente agli Istituti professionali, gli ulteriori criteri per la determinazione del credito formativo saranno definiti con specifico "accordo" tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo; **mentre per gli OdF** ci si dovrà attenere ai criteri che saranno stabiliti con apposito atto dirigenziale del servizio regionale competente.

In caso di inserimento dello studente/allievo durante il corso dell'annualità, il minimo del 75% delle ore di presenza da garantire è calcolato a partire dal momento del suo inserimento, tenuto conto del residuo monte orario annuale personalizzato.

Tutta la documentazione inerente l'inserimento di nuovi allievi, sottoscritta dai docenti/formatori e dal tutor, deve essere allegata agli atti del corso.

Limitatamente agli OdF, entro 5 giorni successivi all'inserimento del nuovo allievo, il soggetto attuatore deve darne comunicazione alla Regione.

Nel caso di **candidati esterni**, ammissibili secondo le predette modalità, la domanda di ammissione all'esame finale

deve essere presentata direttamente all'istituzione scolastica/formativa interessata.

In caso di **passaggio tra sistemi formativi** trovano attuazione le disposizioni di cui all'Accordo sancito nell'ambito della Conferenza Stato - Regioni e PP.AA. di Trento e Bolzano del 10.05.2018 (Rep. Atti n. 100/CSR), nonché del previsto Accordo territoriale tra la Regione Abruzzo e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, recante le modalità realizzative dei percorsi formativi svolti in regime di sussidiarietà (ex art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 61/2017 e art. 4 del D.M. 17.05.2018). In tal caso, le istituzioni scolastiche/formative possono utilizzare l'apposito allegato alle presenti Linee guida (cfr. **Allegato 12**).

3.5 Gestione dei Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA)

L'articolazione dei percorsi può prevedere la realizzazione di laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA).

Essi possono essere utilizzati per i seguenti gruppi di destinatari (cfr. **Tabella 8**):

- gruppi di livello omogeneo, riferiti ad allievi con necessità di recupero o di approfondimento lungo il percorso formativo;
- allievi o gruppi di allievi in fase di passaggio tra sistemi formativi;
- allievi o gruppi di allievi non inseriti nei percorsi strutturati di durata triennale e quadriennale, ma inseriti in progetti *ad hoc*, a scopo di rimotivazione e orientamento, che presuppongono una forte innovazione metodologica, didattica e organizzativa nonché la previsione di specifiche fonti di finanziamento.

Tipologia	Destinatari	Finalità
LARSA di supporto al percorso	allievi iscritti al percorso di qualifica/diploma	allineare la preparazione degli allievi attraverso attività di recupero o di potenziamento delle competenze
LARSA per la gestione dei passaggi tra sistemi formativi	allievi iscritti ad un percorso di istruzione o formazione o formalmente ritirati, che desiderano passare ad altra istituzione scolastica e/o formativa	favorire il passaggio di allievi tra indirizzi e percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale (e viceversa)
LARSA per i percorsi destrutturati	allievi a forte rischio di dispersione, in situazione di difficoltà e deprivazione formativa e lavorativa	recuperare allievi dispersi offrendo loro opportunità di rimotivazione, ri-orientamento, reinserimento in un percorso di istruzione o formazione o di inserimento lavorativo

Tabella 8 – Tipologia percorsi LARSA.

Per i **LARSA di supporto al percorso** ogni allievo deve poter fruire del numero di ore previsto per ogni annualità del percorso, secondo un piano personalizzato. Si fa presente che anche i LARSA possono essere realizzati sotto forma di unità di apprendimento (UdA), prevedendo l'elaborazione di un compito/prodotto o la risoluzione di un problema.

I **LARSA per la gestione dei passaggi tra percorsi formativi** sono progettati per consentire il passaggio da un sistema all'altro, mediante il confronto tra le acquisizioni già ottenute (competenze, conoscenze e abilità) e quelle previste dal percorso di destinazione, al fine di individuare l'area di completamento. Ciò prevede un orientamento permanente, la registrazione delle motivazioni dell'allievo, l'analisi del punto di partenza e del punto di arrivo, il confronto delle situazioni (attese/reali), la definizione di un piano di formazione tramite laboratorio.

La progettazione relativa a tale tipologia di LARSA dovrà specificare:

- l'area formativa di riferimento;
- gli obiettivi formativi da perseguire;
- le attività didattiche proposte;



- i docenti/formatori coinvolti;
- i tempi previsti;
- le modalità di valutazione.

Per **allievi a forte rischio di dispersione**, la Regione potrà prevedere anche la realizzazione di azioni di recupero personalizzato di compensazione e riequilibrio culturale (percorso destrutturati) allo scopo di riallineare la preparazione dell'allievo ai livelli qualitativi richiesti per l'accesso (per coloro che non possiedono la preparazione iniziale necessaria) o per il processo formativo nel suo insieme (per coloro che si trovano in condizione di difficoltà lungo il percorso di apprendimento).

3.6 Formazione in ambito lavorativo

Nel sistema di leFP, ordinamentale e in modalità duale, la formazione può essere realizzata attraverso diverse metodologie didattiche, quali il **tirocinio formativo**, l'**alternanza scuola-lavoro** (anche "**rafforzata**") e l'**apprendistato** ex art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015.

Le attività di tirocinio e di alternanza scuola-lavoro, come livello essenziale assicurato dalle Regioni (art. 16, comma, 1 *lett. d*), del D.Lgs. n. 226/2005 e D.Lgs. n. 77/2005), svolte presso imprese, istituzioni pubbliche o studi professionali, sono finalizzate a sviluppare, integrare e verificare con attività pratiche le conoscenze acquisite in aula o in laboratorio.

Sono realizzate all'interno della durata complessiva del percorso formativo e sono obbligatorie per tutti gli allievi nei limiti delle percentuali orarie previste nei paragrafi 2.6.1 e 2.6.3.

Inoltre, possono essere svolte **anche al di fuori del periodo del calendario scolastico/formativo**, laddove giustificato dalle specifiche attività nei periodi/date non previsti dal relativo calendario.

Inoltre, il progetto formativo individuale dell'allievo deve contenere specifica dichiarazione dello stesso in cui si afferma di essere favorevole allo svolgimento di attività nei **periodi non previsti dal calendario scolastico/formativo**. Per gli allievi minorenni il progetto formativo individuale deve contenere specifica dichiarazione dei genitori (o di chi ne ha la potestà genitoriale) in cui si autorizza lo svolgimento delle attività in oggetto nei periodi non previsti dal calendario scolastico/formativo opportunamente individuati.

Esse devono essere programmate assicurando la reale possibilità, anche per i docenti/formatori, di verificare che l'intervento sia conforme al progetto formativo e che l'allievo non sia utilizzato in attività di produzione.

Il presidio del tutor formativo dovrà essere garantito attraverso una calendarizzazione delle visite, anche in forma di rotazione presso le imprese ospitanti.

Il tutor formativo e il tutor aziendale collaborano per garantire il successo formativo del tirocinio curriculare e delle attività di alternanza mediante l'esercizio dei compiti riportati nella seguente

Tabella 9:

Ruolo	Compiti
Tutor formativo	<ul style="list-style-type: none"> - individuare, in accordo con i docenti/formatori delle aree culturali e tecnico professionali, la presenza nel contesto lavorativo di competenze, conoscenze e abilità delle medesime aree; - definire il piano di tirocinio indicante le competenze da sviluppare, il calendario di tirocinio, gli aspetti organizzativi e logistici, la valutazione dell'esperienza; - predisporre la convenzione di tirocinio; - monitorare l'esperienza per le parti riguardanti l'organizzazione, gli aspetti disciplinari e comportamentali; - supportare in itinere l'allievo/a allo scopo di facilitare una corretta e consapevole elaborazione e autovalutazione dell'esperienza; - valutare le implicazioni dell'esperienza sulla maturazione personale dell'allievo/a.
Tutor aziendale	<ul style="list-style-type: none"> - concordare con il tutor formativo e di alternanza, indicante le competenze da sviluppare attraverso il piano di tirocinio; - affiancare l'allievo/a durante l'esperienza favorendo l'acquisizione <i>on the job</i> delle abilità e delle competenze previste; - osservare e valutare l'allievo/a in merito agli aspetti comportamentali, organizzativi e professionali, secondo gli strumenti concordati con l'ente di formazione; - garantire la sicurezza sul lavoro dell'allievo/a in tirocinio e/o in un'esperienza formativa in alternanza/apprendistato.

Tabella 9 – Tutorship.

Si specifica inoltre che:

- le attività di formazione in ambito lavorativo devono svolgersi necessariamente presso aziende appartenenti a comparto/settore/area professionale coerenti con la qualifica oggetto del corso e con mansioni in linea con il percorso formativo in atto;
- prima dell'avvio delle attività di tirocinio o di alternanza, a cura del tutor didattico/formativo e/o dei docenti/formatori e del tutor aziendale, è predisposta per ogni singolo allievo la valutazione dei rischi per l'attività in ambito lavorativo;
- il soggetto attuatore del tirocinio deve comunicare alla Regione la sede del tirocinio o dell'esperienza di alternanza di ciascun allievo, prima che lo stesso abbia inizio e, qualora si preveda di svolgere il tirocinio fuori regione/territorio provinciale in cui si svolge il corso, è necessario richiedere autorizzazione alla Regione motivando le ragioni di tale richiesta.

La regolamentazione delle attività relative al contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale fa riferimento alle disposizioni dell'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015 e al successivo DM 12.10.2015 che fissa anche i limiti massimi di formazione esterna erogata dall'organismo di formazione, nonché alle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 867 del 20.12.2016 di "Approvazione delle Linee Guida per l'Apprendistato, nell'ambito dell'Istruzione e formazione professionale", in particolare per l'attivazione della Linea 2 "Sostegno di percorsi leFP nell'ambito del sistema duale" (cfr. capitolo 4).

3.7 Tutela della salute e della sicurezza

I soggetti attuatori dei percorsi di leFP sono tenuti a dare applicazione nei confronti degli allievi frequentanti, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 art. 2, comma 1, *lett. a)* e *lett. aa)* e s.m.i., sia durante le attività formative presso l'istituzione scolastica/formativa, che



durante la permanenza dei giovani nelle aziende per il periodo di tirocinio, di alternanza e di apprendistato.

3.8 Valutazione degli apprendimenti

Il riferimento prioritario dell'attività valutativa è rappresentato dalle **competenze**, ovvero dalle comprovate capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze⁷ e di abilità⁸, acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.

La valutazione delle competenze comprende, dunque, anche:

- la valutazione delle conoscenze ed abilità per aree culturali e tecnico professionali;
- la valutazione del comportamento.

Principi e strumenti della valutazione

I **criteri metodologici per una corretta valutazione della competenza** sono:

- riferimento esplicito e sistematico alle **situazioni di apprendimento** (attività, esperienze, azioni) che lo studente ha svolto in riferimento alla specifica competenza, ricordando che per ogni competenza occorre almeno un prodotto reale elaborato a tale scopo dallo studente, con riferimento anche al tirocinio che include la valutazione da parte dei tutor dell'organizzazione partner;
- analisi delle varie **performance dell'allievo** (prodotti, comportamenti, riflessioni, maturazioni) viste in rapporto ad una rubrica di competenza che preveda descrittori distinti per livelli (almeno tre, meglio quattro) espressi in modo da poter essere compresi dallo studente/allievo e dalla famiglia (basilare; adeguato; eccellente);
- nel caso in cui la padronanza risulti parziale oppure negativa occorre segnalarlo nel campo "note" della scheda che consente anche di specificare ulteriori elementi utili alla comprensione della valutazione.

In tal modo, per ogni competenza mirata, si ottiene una rubrica specifica che consente di passare alla **fase della certificazione** nel momento in cui ciò è richiesto o risulta utile e necessario.

Per quanto riguarda gli **apprendimenti**, l'OdF o l'istituzione scolastica adotta un "pagellino" (oppure il Documento di Valutazione Periodica) da rilasciare al termine di ogni scadenza rilevante del percorso (fine ciclo) e comunque ad ogni anno. Tale documento prevede giudizi espressi con simboli numerici riferiti a ciascuno degli assi culturali previsti oltre che per l'area professionale; inoltre prevede un giudizio sul comportamento o condotta dell'allievo destinatario.

Il "**pagellino**" di fine anno, approvato formalmente dall'organo collegiale dei formatori/consiglio di classe, ha valore ai fini della prosecuzione degli studi del candidato che, in presenza di un risultato positivo, ha diritto di iscrizione all'anno successivo anche presso strutture diverse da quella fino a quel momento frequentata. Il "pagellino" di fine percorso ha valore di accesso alle

⁷ Ai sensi del Decreto 11.11.2011, le conoscenze attengono all'assimilazione di informazioni (fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un determinato ambito disciplinare) attraverso l'apprendimento;

⁸ Ai sensi del Decreto 11 novembre 2011, le abilità indicano le capacità di applicare le conoscenze acquisite per portare a termine i compiti assegnati e risolvere i problemi che si possono presentare in una situazione "tipo".

prove di accertamento finale e indica il punteggio che il candidato porta con sé all'esame stesso; tale accesso è peraltro consentito solo ai candidati che abbiano un riscontro positivo.

Nei percorsi leFP, a titolarità degli Organismi di Formazione, non è previsto il debito scolastico, poiché tutta l'attività è gestita nella forma della personalizzazione, mentre i LARSA possono essere attivati in ogni momento del percorso formativo, in corrispondenza delle necessità effettivamente evidenziate dall'organo collegiale dei formatori/consiglio di classe.

La certificazione delle competenze

Per quanto riguarda i traguardi formativi generali, ogni percorso formativo svolto anche parzialmente nel sistema educativo regionale conduce alla **certificazione delle competenze**, rilasciata utilizzando l'**Allegato 7** dell'**Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011** ed in relazione ai traguardi formativi del medesimo Accordo.

Al termine del percorso triennale e quadriennale viene rilasciata la **certificazione delle competenze** del percorso formativo, unitamente alla **certificazione finale** che viene formalizzata attraverso il rilascio dell'attestato previsto per la qualifica o per il diploma professionale, di cui ai format allegati al presente documento (cfr. **Allegati 8 e 9**), redatti in conformità ai corrispondenti modelli allegati all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011.

L'esame finale

La Qualifica e il Diploma professionale di un percorso di istruzione e formazione sono titoli di studio riconosciuti a livello nazionale ed europeo, ai sensi del Quadro nazionale delle Qualifiche (QNQ) dell'8.01.2018.

In particolare, il D.Lgs. n. 226/2005 prevede che gli allievi, a conclusione dei percorsi di durata triennale o quadriennale, sostengano un **esame finale**. Per quanto riguarda i **risultati di apprendimento** oggetto della valutazione finale, l'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011 prevede - in forma unitaria - l'acquisizione di **tre tipologie di competenza: competenze personali, culturali di base e tecnico-professionali comuni e professionali specifiche**.

In linea con questi elementi, va definita la metodologia per gli esami finali attraverso la quale la valutazione degli esiti viene realizzata verificando nei candidati sia la capacità di ripetere specifici contenuti sia, soprattutto, la capacità di mobilitarli a fronte di compiti e problemi tratti dalla realtà.

L'articolazione dell'esame – di norma della durata di **due giorni** - prevede le seguenti tipologie di prova:

- **prova esperta/tecnica;**
- **prova orale.**

La centralità e l'importanza attribuita alla prova esperta/tecnica trova riscontro nella definizione dei punteggi ad essa collegati, unitamente alla prova orale e alla valutazione complessiva del percorso formativo, ovvero:

- ✓ **prova esperta/tecnica: 50 punti,**
- ✓ **prova orale 30 punti;**
- ✓ **curriculum del percorso formativo di qualifica e/o diploma fino ad un massimo di 20 punti.**

Il candidato viene presentato all'esame dall'istituzione scolastica/formativa con un **punteggio di ammissione**, che tiene conto del suo rendimento e del comportamento maturato nell'intero percorso formativo. Inoltre, l'allievo si presenta all'esame con il corredo del suo **portfolio**, contenente UdA e prodotti professionali particolarmente riusciti, che ne evidenziano le competenze raggiunte.

La **prova esperta/tecnica** ha lo scopo di fornire evidenze delle competenze di base e professionali maturate durante il percorso scolastico/formativo attraverso la **elaborazione/realizzazione di un prodotto/servizio significativo**, in grado di dimostrare le competenze di base e tecnico-professionali acquisite.

Essa è distinta in **tre elementi sequenziali**:

- redazione di una **scheda di lavoro**;
- **progettazione e realizzazione del prodotto/servizio**, con verifica/collaudato e consuntivo;
- **elaborazione relativa agli aspetti scientifici e tecnologici della prova**.

È compito dell'istituzione scolastica/formativa predisporre la prova, articolata nei tre suddetti elementi ed elaborata facendo riferimento alle competenze tecnico professionali comuni e specifiche della figura professionale, oltre che alle competenze di base.

Nel caso di Commissioni su più gruppi classe e/o con gruppi classe articolati, per ogni figura o indirizzo di figura di qualifica deve essere garantita la predisposizione e somministrazione di prove professionali riferite agli specifici *output* di figura o indirizzo di figura.

La **prova orale** è inerente alle materie curriculari, con particolare rilevanza degli argomenti afferenti la tipologia di qualifica/diploma da conseguire.

Il **punteggio minimo** per il superamento dell'esame ed il conseguimento dell'idoneità di qualifica/diploma professionale è di **60 punti su 100**.

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo, si rinvia ulteriormente alle disposizioni del previsto Accordo tra Regione eUSR.

3.9 La Commissione di valutazione dell'esame finale

Per la **costituzione della Commissione d'esame** l'istituzione scolastica/formativa, **60 giorni** prima della data programmata per la prova d'esame, avanza specifica richiesta al Responsabile del Servizio regionale competente, fornendo i nominativi dei commissari designati.

La Commissione d'esame è costituita presso la sede dell'istituzione scolastica/formativa, in rapporto ad uno o più gruppi classe di allievi, di norma in relazione ad una specifica figura/indirizzo di figura di qualifica professionale.

In presenza di classi articolate, la Commissione può essere costituita in rapporto anche a più figure/indirizzi di figura di qualifica professionale.

Le sedi d'esame e le Commissioni sono stabilite dall'Ufficio regionale competente.

La Regione, previa verifica dei requisiti, procede con atto formale alla nomina dei Presidenti e dei Commissari, nonché alla conseguente costituzione formale delle Commissioni presso le istituzioni scolastiche e/o formative o loro sedi.



La **Commissione** è validamente costituita con riferimento alle seguenti **risorse minime**:

- a) un Presidente con funzione di presidio e garanzia del processo, individuato dalla Regione;
- b) tre Commissari con funzioni relative ai processi di accertamento e valutazione, individuati tra i docenti formatori del gruppo classe, di cui uno con insegnamento relativo all'area culturale di base e due con insegnamento relativo all'area tecnico professionale.

La Commissione può essere integrata – a discrezione dell'istituzione scolastica/formativa – dal tutor didattico/formativo o dal coordinatore del corso.

La determinazione finale complessiva d'esame del punteggio in centesimi, relativa all'attribuzione della Qualifica/Diploma è assunta a maggioranza dalla Commissione per ciascun allievo; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Ai fini della validità delle attività della Commissione, è prevista solo l'assenza temporanea di uno dei suoi membri per volta. In caso di assenza temporanea del Presidente, lo stesso deve designare un proprio sostituto; in ogni caso il Presidente risponde del processo e degli atti della Commissione. Nel caso di Commissioni su più gruppi classe e/o con gruppi classe articolati, per ogni figura o indirizzo di figura di qualifica deve essere garantita la presenza di una risorsa che ha esercitato le proprie funzioni di insegnamento nel corrispondente specifico ambito tecnico professionale, con eventuale conseguente incremento del numero minimo dei Commissari di cui al precedente punto b).

In sede di **riunione preliminare**, su proposta dell'istituzione scolastica/formativa, la Commissione definisce:

- l'articolazione, le modalità organizzative e di svolgimento delle prove, nell'ambito del calendario d'esame; i criteri di elaborazione e valutazione delle prove;
- i criteri di attribuzione di ulteriori 5 punti aggiuntivi, quale valutazione complessiva per particolari meriti o esigenze di messa in valore del profilo complessivo del candidato;
- le eventuali disposizioni e misure relative ad allievi disabili e con DSA;
- le modalità organizzative e di svolgimento dello scrutinio finale e della pubblicazione dei risultati d'esame.

Le suddette deliberazioni sono formalizzate su apposito **verbale**, firmato dal Presidente e dai Commissari. Nella Commissione con più gruppi classe, anche nel caso della coincidenza dei Commissari, la riunione preliminare e lo scrutinio devono essere effettuati in modo distinto; i verbali devono essere parimenti distinti.

In caso di impedimenti dovuti a circostanze eccezionali che non possono consentire all'allievo di partecipare all'esame finale, è consentito alla Commissione di valutazione di potersi successivamente autoconvocare alla prima data utile e, comunque, entro e non oltre l'inizio del successivo anno scolastico/formativo di riferimento, al fine di consentire all'allievo di poter sostenere l'esame finale.

Limitatamente agli OdF, sono a carico dell'istituzione formativa il rimborso delle spese di viaggio (documentate a partire dai 10 chilometri dal comune sede di residenza della persona impiegata), di vitto e di alloggio (nel caso di trasferte al di fuori del comune sede di residenza superiori agli 80 chilometri). L'importo dei rimborsi del carburante è corrisposto secondo il calcolo dei costi chilometrici pubblicato dall'Automobile club d'Italia (ACI) sul sito www.aci.it.



In caso di **svolgimento dell'attività lavorativa presso gli Istituti professionali di Stato** le connesse spese di trasporto, vitto e alloggio sono a carico della Regione Abruzzo.

I dipendenti regionali, nominati quali presidenti di commissione, svolgono le attività di pertinenza in orario di servizio.

3.10 Modalità di passaggio tra sistemi formativi

Nelle more dell'emanazione dell'Accordo tra Regione eUSR ci si attiene alle disposizioni previste dall'**Accordo in Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 10.05. 2018** (Rep. Atti n. 100/CSR) per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PP.AA. di Trento e Bolzano del 29.04.2010, del 27.07.2011 e del 19.01.2012, e viceversa, in attuazione dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 13.04.2017, n. 61.

3.11 Gli allievi con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali (BES)

La finalità generale dei percorsi di leFP è quella di garantire gli standard descritti in termini di competenze, con riferimento sia alle competenze di base che a quelle trasversali e professionali.

Il raggiungimento degli standard potrà avvenire, secondo il **principio della personalizzazione**, che prevede la **valorizzazione delle competenze di ciascuno**, anche attraverso l'introduzione di misure di sviluppo o recupero degli apprendimenti.

In questo quadro di riferimento, i percorsi che accolgono **allievi con disabilità** e con **bisogni educativi speciali (BES)** sono chiamati ad accentuare il peso del principio metodologico della personalizzazione, attraverso la delineazione di **strumenti e percorsi mirati**. In questo modo, l'organizzazione formativa prende in carico tutti i bisogni educativi - anche quando non riconducibili a specifiche sindromi - e dunque non certificabili. Anche questi bisogni, infatti, devono trovare spazio dentro una progettazione globale e centrata sulla persona.

Rilevante è l'esempio dei **disturbi specifici di apprendimento (DSA)**, situazioni riguardo alle quali occorre progettare interventi che prevedano misure dispensative e compensative.

Per ogni **allievo con disabilità** occorre mettere a punto un **piano educativo individualizzato (PEI)**, secondo la normativa vigente.

La progettazione dei percorsi individualizzati ha come indispensabile premessa l'adozione, da parte dell'istituzione scolastica/formativa, del **documento di valutazione funzionale** dell'allievo, redatto dall'Unità di valutazione multidisciplinare (ex D.Lgs. n. 66/2017), utilizzando il sistema di classificazione ICF (International Classification of Functioning) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Altresì la costituzione di una **"equipe multidisciplinare"** - composta da uno specialista in neuropsichiatria, un docente/formatore, un docente di sostegno (ove presente) e dal dirigente scolastico e/o responsabile dell'istituzione formativa - è parte essenziale della procedura da attivare per la presa in carico degli allievi con disabilità⁹.

⁹ Tali risorse professionali possono essere individuate all'interno dei servizi sociali e sanitari territorialmente competenti. (es. Asl, Distretti socio- sanitari, DSM, ecc.)

L'equipe multidisciplinare educativa/formativa, sulla base della valutazione funzionale elabora un **percorso individualizzato (PEI)** secondo i criteri del **modello bio-psico-sociale** della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), adottata dall'OMS¹⁰.

Per quanto riguarda gli allievi con **DSA**, nei percorsi di leFP, in cui si richiede la piena padronanza delle competenze strumentali (lettura, scrittura e calcolo) e professionali, le difficoltà di apprendimento connesse ai DSA possono essere notevolmente contenute e superate individuando opportunamente strategie personalizzate, secondo quanto previsto dalla Legge n. 170/2010.

La Regione, nell'ambito di specifici provvedimenti, che ne definiscono anche le modalità di accertamento (alla luce del sistema ICF dell'OMS), può prevedere l'attivazione di accordi rete per l'inclusione degli allievi con disabilità e BES, attraverso la programmazione di misure e progetti personalizzati per il recupero delle difficoltà di apprendimento, anche in conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 63/2017 in materia di diritto allo studio.

3.12 I minori stranieri e i minori stranieri non accompagnati (MSNA)

A fronte della tipologia dei destinatari dei percorsi formativi, di seguito si rappresentano i principali elementi da tenere in considerazione nel caso di iscrizione di **minori stranieri** e **minori stranieri non accompagnati (MSNA)**.

Modalità di iscrizione e inserimento

I **minori stranieri**, presenti sul territorio italiano - a qualsiasi titolo - sono soggetti all'obbligo scolastico. L'iscrizione nelle istituzioni scolastiche/formative italiane - di ogni ordine e grado - avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. L'iscrizione va accolta in qualsiasi momento dell'anno, in coincidenza con il loro arrivo sul territorio nazionale. **Essi vanno iscritti anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione** (art. 45, D.P.R. n. 394/99). I ragazzi di età compresa nella fascia di istruzione obbligatoria (6-16 anni) devono essere iscritti - a cura dei genitori o di chi ne esercita la tutela¹¹ - alla classe corrispondente all'età anagrafica, a meno che l'organo collegiale dei formatori /collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa.

La **domanda d'iscrizione** da parte dei minori stranieri va accompagnata dagli stessi documenti richiesti ai cittadini italiani o, comunque, in caso di ricorso all'autocertificazione, va fatta in presenza del possesso dei relativi requisiti. Inoltre vengono richiesti alcuni documenti particolari:

- **certificato di nascita;**
- **permesso di soggiorno** in Italia dei genitori e dei minori;
(i minori sprovvisti di permesso di soggiorno sono iscritti con riserva; essi, tuttavia, proseguono regolarmente negli studi e conseguono validamente il titolo di studio, anche qualora gli accertamenti messi in atto dall'Amministrazione non diano alcun esito);
- **certificato di vaccinazione:** la scuola può accettare autocertificazioni solo per fatti e condizioni che l'Amministrazione può accertare, ma allo stesso tempo l'assenza di validi documenti **non può comunque impedire l'iscrizione** (art. 45, D.P.R. n. 394/99). Inoltre, il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con Circolare del 05/07/2018 inerente "Vaccini, indicazioni operative per l'anno scolastico 2018-2019" ha

¹⁰ Tale procedura si attiva in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2017.

¹¹ L'esercente la potestà genitoriale.

impartito le disposizioni da seguire in materia ai fini dell'iscrizione;

- **certificazione attestante la scolarità progressa**, tradotta e convalidata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana di riferimento nel Paese d'origine.

Non è necessario, in via generale, che i documenti siano allegati alla domanda; i documenti da presentare per le iscrizioni alle istituzioni scolastiche/formative possono essere sostituiti da un'autocertificazione in carta semplice. L'unico titolo che non può essere autocertificato, ma che continua a dover essere comprovato con idonea documentazione è quello relativo alla scolarità progressa e agli eventuali titoli di studio conseguiti all'estero. Anche qui, **la sua mancanza o la sua non validità** (qualora sia esibito un documento non tradotto e convalidato dal Consolato italiano) **non può in nessun caso pregiudicare l'iscrizione alla classe di riferimento per l'assolvimento del diritto-dovere**; può tuttavia far venir meno l'automatismo d'iscrizione ad una determinata classe (successiva a quella, riconosciuta come equipollente, completata nel Paese d'origine).

Qualora l'istituzione scolastica/formativa riscontri il caso di **minori stranieri "non accompagnati"** (ossia, che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela) deve darne segnalazione all'autorità pubblica (carabinieri, questura, ecc.), per l'avvio delle procedure di accoglienza.

Al **raggiungimento della maggiore età**, il minore può richiedere il rilascio di un **permesso di soggiorno per studio/formazione** (qualora appunto inserito in un percorso di studi/formazione) con il quale gli è anche consentito svolgere qualsiasi attività lavorativa, rispettando l'orario fino al limite di 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane fino ad un massimo di 1040 ore annuali (cfr. Circolare 30.01.2009, n. 490).

Per prestazioni lavorative orarie superiori è necessario convertire il permesso di soggiorno per studio in permessi di soggiorno per lavoro (subordinato o autonomo).

4. IL SISTEMA "DUALE" NELLA IeFP REGIONALE

Il **"duale"** è un approccio formativo che integra, in maniera organica, formazione e lavoro, favorendo ulteriormente la transizione dei giovani dal mondo dell'istruzione/formazione al mondo del lavoro.

In Italia, la sperimentazione del sistema duale è stata introdotta con uno specifico **Accordo approvato - il 24.09.2015 - in Conferenza Stato-Regioni** (Accordo sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale", Rep. Atti n. 158/CSR).

I percorsi realizzati all'interno del sistema duale si caratterizzano per una visione integrata del processo formativo, in cui la didattica e il momento applicativo sono interconnessi e i risultati di apprendimento sono frutto della combinazione tra la parte teorica in aula e le diverse formule di apprendimento pratico in impresa.

La modalità di apprendimento "duale" si realizza attraverso:

- **l'apprendistato ex art. 43, D.Lgs. n. 81/2015;**
- **l'alternanza "rafforzata"** ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 24.09.2015;
- **l'impresa formativa simulata.**

a) L'apprendistato ex art. 43, D.Lgs. n. 81/2015

L'**apprendistato** è un **contratto di lavoro** finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. Nell'ambito del sistema duale, questa tipologia contrattuale consente di conseguire un titolo di studio formale mediante un'esperienza formativa svolta in parte in impresa (cd. **formazione interna**) e in parte presso un'istituzione scolastica e/o formativa (cd. **formazione esterna**).

Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015, nella Regione Abruzzo, i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni non compiuti, possono acquisire una qualifica triennale e un diploma professionale attraverso il **contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore**.

Tale tipologia contrattuale prevede la stipula di un **protocollo** tra il **datore di lavoro** e i **soggetti attuatori** di cui al presente documento, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, nonché le responsabilità reciproche dei soggetti coinvolti nel rapporto lavorativo (impresa – soggetto scolastico/formativo attuatore – allievo).

L'allievo inoltre è tenuto a sottoscrivere un **piano formativo individuale** redatto dall'istituzione scolastica/formativa con il coinvolgimento dell'impresa; il piano costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di apprendistato.

La **durata minima del contratto è di 6 mesi** e la **durata massima è commisurata in relazione a quella del percorso formativo necessario al conseguimento del titolo** (3 anni per il conseguimento della qualifica professionale e 4 anni per il conseguimento del diploma professionale di tecnico).

All'interno dei percorsi di leFP, assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi, la formazione esterna all'impresa, ovvero quella svolta presso l'istituzione formativa, non può essere superiore al 60% dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno.

Per le ore di formazione svolte presso l'istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo; mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta rispetto agli omologhi qualificati di cui al CCNNL applicato.

Per la certificazione delle competenze acquisite da parte dell'allievo è prevista la redazione di un **dossier individuale** da parte del tutor aziendale, in collaborazione con il tutor formativo del soggetto attuatore.

b) Alternanza scuola-lavoro "rafforzata"

L'**alternanza scuola-lavoro** è una **metodologia didattica**, introdotta nel sistema educativo dall'art. 4 della L. n. 53/2003 con l'obiettivo di arricchire i percorsi del secondo ciclo con competenze spendibili nel mercato del lavoro.

I percorsi in alternanza scuola-lavoro sono organizzati sulla base di **convenzioni tra l'istituzione scolastica o formativa e il soggetto ospitante**, che li regolamentano alternando periodi in aula e in contesti lavorativi, nel rispetto del profilo educativo del percorso ordinario (D.Lgs. n. 77/2005). Nell'ambito dell'alternanza, la permanenza dei giovani in contesti lavorativi non si configura come un rapporto di lavoro: i giovani mantengono lo status di studenti/allievi e la scuola o l'istituzione formativa è responsabile dell'intero percorso.



Nel contesto della sperimentazione del sistema duale in Italia, lo Stato, le Regioni e le PP.AA. con il predetto Accordo del 24.09.2015, hanno avviato un progetto di rafforzamento del suddetto sistema nell'ambito della leFP che consente agli allievi iscritti ai corsi di leFP regionale di optare per un modello formativo duale in cui l'alternanza scuola-lavoro è "**rafforzata**" da periodi di applicazione pratica - presso un datore di lavoro - **non inferiori a 400 ore annue**.

c) *Impresa Formativa Simulata*

L'**impresa formativa simulata (IFS)** è una modalità di alternanza consistente in un **progetto didattico e formativo** che riproduce nell'ambito di un'istituzione scolastica/formativa il concreto modo di operare di un'impresa negli aspetti che riguardano l'organizzazione, l'ambiente, le relazioni, gli strumenti di lavoro.

Si realizza attraverso la costituzione di una **impresa virtuale** animata dagli allievi di una classe, che svolge un'attività di e-commerce facendo riferimento ad una impresa reale (impresa tutor).

L'**impresa tutor** collabora con i docenti del consiglio di classe/organo collegiale dei formatori nell'impostazione dell'IFS e nella sua gestione al fine di realizzare un collegamento con le attività lavorative reali, nel progettare ruoli e compiti dei singoli allievi in situazione -"tipo".

4.1 Figure normate

Nell'ambito del sistema dei percorsi (ordinamentali e in modalità duale), con riferimento alla figura di **Acconciatore** ed a quella di **Estetista**, l'abilitazione all'esercizio della professione potrà essere acquisita attraverso il superamento dello specifico **esame abilitante** previsto dalla normativa di settore, al termine e previa frequenza del quarto anno di leFP.

Il **quarto anno di leFP** potrà concludersi, per gli aventi diritto, con un **doppio esame** gestito da **due Commissioni** diverse come previsto di seguito:

- il primo ai fini dell'acquisizione del **Diploma Professionale di tecnico** (regolato dalle disposizioni che precedono);
- il secondo ai fini dell'**abilitazione professionale** in conformità a quanto previsto ai sensi delle Leggi n. 174/2005 e n. 1/1990.

Sia per gli allievi che frequentano percorsi di quarta annualità del corso di "Tecnico dell'acconciatura", sia per quelli che frequentano la quarta annualità del percorso di "Tecnico delle cure estetiche", l'ammissibilità all'esame di specializzazione, finalizzato al conseguimento della abilitazione all'esercizio della professione di acconciatore ed estetista rappresenta una possibilità ulteriore e non la finalità primaria od esclusiva della quarta annualità di leFP.

Gli allievi risultati **non** idonei all'esame di Diploma possono comunque risultare idonei all'esame abilitante e pertanto ottenere il relativo attestato.

Acconciatura

Gli esami finalizzati al rilascio dell'attestato di specializzazione abilitante all'esercizio della professione di acconciatore, seguono le norme nazionali e regionali vigenti e sono finalizzati ad accertare le competenze inserite nello standard Professionale di cui alla Deliberazione Giunta Regionale n. 868 del 09.11.2007 "Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le PP.AA. di Trento e Bolzano del 29.03.2007, in attuazione della Legge 17.08.2005, n. 174 "Disciplina



dell'attività di acconciatore". Approvazione del profilo Professionale e formativo dell'Acconciatore e del corso di riqualificazione di cui al comma 5 lett. b) e al comma 6 dell'art.6 L.174/2005".

Estetica

Ai sensi della Legge n. 1/1990 l'abilitazione all'esercizio della professione potrà essere acquisita solo attraverso il superamento dello specifico esame abilitante e l'acquisizione dell'attestato di specializzazione con valore abilitante. Gli esami finalizzati al rilascio dell'Attestato di specializzazione abilitante all'esercizio professionale seguono le norme nazionali e regionali vigenti e sono finalizzati ad accertare le competenze per l'esercizio professionale dell'attività di estetista, ai sensi della Legge n. 1/1990.

Per entrambe le suddette figure, con **DD. N.42/DPG010 del 23.04.2018**, le istituzioni formative interessate sono autorizzate a predisporre i suddetti esami con contestuale mandato al Servizio regionale "formazione e orientamento professionale" in ordine alla predisposizione delle Commissioni di esame di specializzazione di che trattasi.

5. MODALITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEI PERCORSI

Per quanto riguarda le modalità di gestione amministrativo-contabile dei percorsi di leFP erogati dagli IP in regime di sussidiarietà, si rimanda a quanto definito nell'Accordo tra la Regione e l'USR per l'Abruzzo, di cui al precedente paragrafo 3.10

5.1 Procedure di gestione amministrativa

Fermo restando che per le attività finanziate con risorse a valere sui Fondi strutturali europei, si fa riferimento a quanto previsto dalle **Determinazioni DPA/229 del 19.07.2018¹²** e **DPA/230 del 20.07.2018¹³**, la gestione amministrativa dei percorsi formativi attivati dalla Regione si attiene ai seguenti elementi principali:

- inizio attività;
- variazioni in itinere;
- registri obbligatori e loro tenuta;
- documentazione da conservare presso le sedi degli organismi di formazione/istituzioni scolastiche;
- documentazione da notificare all'amministrazione regionale;
- frequenza dei percorsi di leFP (per procedere alla valutazione finale di ciascun allievo studente, è richiesta la frequenza di **almeno il 75%** dell'orario annuale personalizzato);
- attività in ambito lavorativo;
- monitoraggio e valutazione delle attività;

¹² POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – CCI 2014IT16RFOP004 e POR FSE ABRUZZO 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - CCI 2014IT05SFOP009 – Approvazione modifica del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. di cui alla DGR n. 395 del 18.07.2017 – Versione 2.0 Luglio 2018.

¹³ POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT05SFOP009 – Approvazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione. Versione 4.0 – Luglio 2018.

- prove finali.

5.2 Procedure di gestione contabile – determinazione del finanziamento

Nelle more della definizione di specifiche unità di costo standard a livello nazionale in materia di leFP, le modalità di gestione finanziaria avvengono attraverso l'utilizzo delle **Unità di Costo Standard (UCS)** adottate dalla Commissione UE, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1304/2013, su proposta dell'Italia di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/90 DELLA COMMISSIONE del 31.10.2016 recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute¹⁴.

Le U.C.S. previste dal citato Regolamento delegato, con riferimento alla Misura 2B, sono:

- **UCS fascia A**, pari a **146,25 euro** per ora corso;
- **UCS fascia B**, pari a **117,00 euro** per ora corso;
- **UCS fascia C**, pari a **73,13 euro** per ora corso.

Congiuntamente alle UCS ora/corso è adottata l'UCS ora/corso/allievo per un importo pari a euro 0,80 euro per ogni ora di effettiva frequenza.

Sono pertanto riconosciute le seguenti UCS:

- a) UCS ora/corso pari a **€ 146,25** per **attività formative tenute da docenti di fascia A**, così come definite dalla Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
- b) UCS ora/corso pari a **€ 117,00** per attività formative tenute da **docenti di fascia B**, così come definite dalla Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
- c) b) UCS ora/corso pari a **€ 73,13** per attività formative che prevedano **docenti di fascia C**, così come definita dalla Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
- d) UCS ora/corso/allievo pari ad **€ 0,80** per **ciascuna ora di frequenza** per ciascun allievo.

Il valore **massimo del finanziamento** del percorso formativo per **ogni annualità** è determinato secondo la seguente formula:

(UCS ora corso "A o B" * tot h corso "A o B") + (UCS ora corso "C" * tot h corso "C") + (UCS ora allievo * tot h * n. allievi)

L'**accesso al rimborso** è condizionato dall'**effettiva realizzazione** da parte dell'istituzione scolastica/formativa dell'intero percorso formativo e dalla effettiva partecipazione dei destinatari.

La verifica di tale elemento è effettuata attraverso il **registro presenze**.

Il rimborso dei **costi finali** sarà riconosciuto secondo la seguente formula:

(UCS ora corso "A o B" * tot h corso "A o B") + (UCS ora corso "C" * tot h corso "C") + (UCS ora allievo * tot h di effettiva presenza/allievo).

¹⁴ Tale scelta è conseguenza della richiesta della Regione Abruzzo, effettuata con nota prot. n. 52869 in data 10.03.2016 a firma dell'Autorità di gestione FESR-FSE, di aderire all'atto delegato di cui all'art. 14, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1304/2013

5.3 Erogazione dei finanziamenti

La Regione Abruzzo rimborsa i costi sostenuti a dimostrazione dei **servizi effettivamente erogati** attraverso la produzione da parte del soggetto attuatore della documentazione richiesta nei pertinenti avvisi che contempla, in ogni caso, il modello sulla tracciabilità dei flussi finanziari (cfr. **Allegato 13**).

La Regione provvede all'erogazione dei finanziamenti a titolo di anticipazioni e di saldo (intermedio e finale), così di seguito articolati¹⁵:

- a) un **anticipo**: pari al **50%** del finanziamento pubblico assegnato; il soggetto attuatore può richiedere l'anticipo (**Allegato 14**), sulle sole UCS ore/corso, dopo l'avvio delle attività, qualora - entro la centesima ora/corso di attività - il percorso sia stato regolarmente e utilmente avviato secondo i criteri stabiliti al precedente paragrafo 2.8 delle presenti Linee guida, su presentazione di apposita richiesta, corredata da garanzia fideiussoria avente scadenza a **6 mesi** successivi dalla data di conclusione dell'attività - con svincolo automatico - salvo quanto diversamente stabilito nei pertinenti avvisi;
- b) **pagamento intermedio (Allegato 15)**: pari al **30%** del finanziamento pubblico assegnato, sulle sole UCS ore/corso, previa presentazione dei pertinenti giustificativi delle attività che attestino la realizzazione di almeno il 50% delle azioni programmate, secondo le modalità riportate negli avvisi;
- c) **saldo**: pari al restante **20%** del finanziamento pubblico assegnato sulle UCS ore/corso unitamente all'intero rimborso relativo al parametro UCS ore/corso/effettiva presenza/allievo, a seguito dell'acquisizione e controllo - da parte del competente servizio regionale - della documentazione richiesta nei pertinenti avvisi¹⁶, da presentare entro **30 giorni** dalla conclusione del percorso formativo¹⁷.

6. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL SISTEMA

6.1 Impostazione

Tramite gli interventi congiunti di monitoraggio e valutazione, la Regione Abruzzo individua gli indicatori più rilevanti circa la qualità del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, così che possa essere valutata l'efficacia ed efficienza degli investimenti nelle attività previste. In particolare gli scopi di monitoraggio e valutazione consistono:

- nel rendere consapevoli i cittadini del valore dei percorsi formativi svolti sotto la responsabilità regionale, così da poter effettuare le proprie scelte sulla base di una serie di dati obiettivi;
- nel fornire alla Regione Abruzzo informazioni puntuali circa la rispondenza reale degli investimenti effettuati nel sistema IeFP così da poter essere da supporto delle scelte politiche regionali;
- nel produrre, anche ai fini dell'accreditamento e della valutazione delle candidature degli OdF e delle IS, dati sistematici per garantire decisioni di ammissione all'albo degli OdF e delle IS

¹⁵ L'erogazione dei finanziamenti è comunque condizionata all'effettiva liquidazione delle risorse ministeriali dedicate.

¹⁶ Il Servizio Istruzione, sulla scorta dei documenti ricevuti da parte del soggetto attuatore, predispone la check - list (cfr. **Allegato 17**) e la trasmette al servizio regionale competente per la rendicontazione che approverà il rendiconto finale, determinando l'importo del saldo, a seguito delle verifiche di controllo effettuate.

¹⁷ Per la richiesta del saldo finale cfr. **Allegato 16**.



accreditati e di accoglimento delle candidature surrogate da un quadro informativo puntuale circa la loro effettiva qualità formativa.

6.2 Monitoraggio

In coerenza con il Regolamento del Sistema Nazionale di Valutazione (DPR 28.03.2013, n. 80) in materia di istruzione e formazione, con il quale l'Italia adempie agli impegni assunti - nel 2011 - con l'Unione Europea per la programmazione dei Fondi strutturali 2014/2020, il monitoraggio del sistema consiste in una serie di attività mirate a:

- consentire la valutazione di processo da parte della Regione Abruzzo, anche ai fini delle azioni di programmazione e di riscontro ai competenti Uffici ministeriali;
- rilevare gli aspetti procedurali previsti per l'attuazione dei percorsi.

Dette attività saranno garantite anche attraverso il supporto di soggetti istituzionali, a livello nazionale e regionale.

6.3 Valutazione

A livello di sistema si procede mediante la raccolta degli esiti delle attività realizzate, con particolare riferimento ai dati di *performance* relativi ai quattro ambiti seguenti, raffrontando il quadro regionale con quello nazionale:

- le dinamiche dell'utenza: iscritti, frequentanti, ingressi ed uscite lungo il percorso;
- gli esiti formativi interni rilevati tramite promozioni/bocciature anno per anno e superamento/non superamento delle prove finali, ivi compresi i sistemi di valutazione esterna;
- l'efficacia sociale in termini di occupazione e di coerenza lavorativa, secondo una linea temporale a partire dalla conclusione del percorso;
- la continuità formativa in rapporto sia ai passaggi qualifica/diploma IeFP/IFTS sia al passaggio verso percorsi dell'istruzione.

Tale attività sarà garantita anche attraverso il supporto di soggetti istituzionali a livello nazionale e regionale.

La pubblicizzazione dei risultati raggiunti avviene secondo i canali di comunicazione della Regione Abruzzo.



7. ALLEGATI

- Registro attività formativa d'aula_All. 1;
- Registro attività individuale o di gruppo_All. 1a;
- Registro attività in contesto lavorativo_All. 2;
- Richiesta vidimazione_All. 3;
- Avvio attività formativa – All. 4;
- Elenco partecipanti_All. 5
- Riepilogo mensile_All. 6;
- Conclusione attività formativa_All. 7;
- Attestato qualifica professionale_All. 8;
- Attestato diploma professionale_All. 9;
- Progetto formativo individuale_All. 10;
- Convenzione di tirocinio_All. 11;
- Format e convenzione passaggio formativo_All. 12;
- Tracciabilità flussi finanziari_All. 13;
- Richiesta di anticipo_All. 14;
- Domanda di pagamento intermedio_All. 15;
- Domanda di saldo finale_All. 16;
- Check istruttoria preparatoria_All. 17;
- Verbale esame finale_All. 18.